

CLAUDIA MAZZUCATO *

**Resistenza alle tirannie e ‘inclinazioni’ verso la giustizia
Leggere *Lolita* nelle contraddizioni, ipocrisie e violenze di oggi****

English title: *Resistance to tyrannies and ‘inclinations’ towards justice.*

Reading Lolita in today's contradictions, hypocrisy and violence

DOI: 10.26350/18277942_000145

Sommario: 1. Giustizia e letteratura: le storie e l'enigma del giudizio e della giustizia. 1.1. Echi penalistici in *Lolita* e *Leggere Lolita a Teheran*. 1.2. L'impedimento di essere: misura e dismisura. 2. Letteratura e giustizia: tirannia, resistenza, inclinazione. 2.1. La tirannia del “senso comune”: leggere *Lolita* a Teheran o Kabul e a New York, Londra, Parigi, Milano... 2.2. La giustizia dell'inclinazione: una giustizia esemplare – 3. Un ‘gineceo’ per la giustizia e la pace – 3.1. Silenzi e voci. 3.2. Prove di sopravvivenza. 3.3. Donne, costruttrici di pace. Postilla (personale). Insegnare oggi tra “guerra mondiale a pezzi”, odio e prevaricazione.

1. Giustizia e letteratura¹: le storie e l'enigma del giudizio e della giustizia

* Università Cattolica del Sacro Cuore (claudia.mazzucato@unicatt.it).

** Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review*. Una versione ridotta di questo scritto, intitolata *‘Inclinazioni’ verso la giustizia, davanti alla tirannia del “senso comune”*, è pubblicata in E. Trevi - L. Manicardi - C. Mazzucato, *Lolita, Teheran e noi*, Milano, 2023, pp. 67-112.

¹ L'Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale – ASGP (asgp.unicatt.it) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (già Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale) promuove dal 2009, sotto la direzione di Gabrio Forti che ne è l'ideatore, un progetto di ricerca e cicli seminariali dal titolo, appunto, *Giustizia e letteratura*, di cui chi scrive è coordinatrice insieme ad Arianna Visconti con la collaborazione di Alessandro Provera, Gaia Donati e altri giovani allievi. I frutti scientifici del progetto sono pubblicati nell'omonima collana di Vita e Pensiero (<https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-giustizia-e-letteratura-53101.html>). La prospettiva da cui sono state lette le opere di Vladimir Nabokov e Azar Nafisi ai fini di questo scritto è debitrice delle riflessioni maturate nell'ambito dell'avventura giusletteraria dell'ASGP e dei suoi risultati editoriali. Per un inquadramento, cfr. G. FORTI, *Introduzione*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura I*, Milano, 2012, pp. ix-xiii. Nei cicli seminariali e nelle pubblicazioni del progetto non ci siamo direttamente occupati delle due opere commentate in questo articolo: ci siamo però dedicati, da un lato, a Stanley Kubrick,

1.1. Echi penalistici in *Lolita* e *Leggere Lolita a Teheran*

Immergersi in *Lolita* di Vladimir Nabokov² e poi in *Leggere Lolita a Teheran* di Azar Nafisi³ è per un giurista (e *a fortiori* per una giurista) un'esperienza potente e provocatoria. Ambedue i testi, intimamente legati eppure infinitamente diversi (un romanzo di 'finzione', il primo; una testimonianza di vita 'reale' che nasce da quel romanzo, il secondo⁴) sono abitati da espliciti riferimenti giuridici, processuali e penali.

affrontando per questa via anche *Lolita*, e dall'altro e in più occasioni, di vittimizzazione femminile, violenza contro le donne, discriminazioni di genere (e non solo): cfr. i saggi di G. CANOVA, R. DANOVI, R. EUGENI, C. MAZZUCATO, C.E. PALIERO, A. DELL'OSSO nel capitolo intitolato *La giustizia indifferente: etica e casualità nella cinematografia di Stanley Kubrick*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura II*, Milano, 2014, pp. 430 ss. e, nello stesso volume, il capitolo *Una giuria di pari: detective stories 'atipiche' e prospettive di genere sulla giustizia* con scritti di G. BALESTRA, C. PAGETTI, A. VISCONTI. Sulla violenza contro le donne, oltre ai riferimenti riportati *infra* par. 3, v. anche, tra altri e da ultimo, gli scritti di M. DI LELLO FINUOLI, M. LAMANUZZI, L. VILLA e A. VISCONTI nel capitolo *Il dominio sul corpo delle donne: da Tess dei d'Urberville al Racconto dell'ancella* nel prossimo volume della collana, cioè in G. DONATI - G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI (a cura di), *Il corpo dell'altro. La parola e la violenza*, Milano, in corso di pubblicazione.

² V. NABOKOV, *Lolita* (1955), trad. it. di G. Arborio Mella, Milano, 1992. Il celeberrimo racconto narra, in estrema e superficiale sintesi, dell'inquietante relazione tra un uomo di mezza età, Humbert Humbert, e una bambina di dodici anni (Dolores Haze, Dolly, Lolita) e delle drammatiche peripezie alle quali la relazione conduce i protagonisti.

³ A. NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, trad. it. di R. Serrai, Milano, 2004. L'opera, autobiografica, si dipana dalla lettura clandestina, di *Lolita* e altri romanzi della letteratura americana ed europea da parte dell'autrice, all'epoca docente universitaria a Teheran, e di un piccolo gruppo di sue studentesse. La vicenda si svolge nella metà degli anni Novanta del Novecento, due decenni dopo la rivoluzione e durante il regime khomeinista della Repubblica islamica dell'Iran.

⁴ La dialettica tra finzione e realtà è un *tòpos* caro sia a Nabokov, sia a Nafisi. Nabokov insegna ai suoi studenti che "la letteratura è invenzione. Le opere di fantasia rimangono sempre fantasia, e dire che un'opera di fantasia è una storia vera è un insulto sia all'arte che alla verità": V. NABOKOV, *Lezioni di letteratura*, trad. it. di F. Pece, Milano, 2018, p. 42. Nafisi sceglie di dedicare al "rapporto tra realtà e finzione letteraria" il seminario (domestico e clandestino) con "le sette migliori studentesse" che dà corpo al libro *Leggere Lolita a Teheran* (NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., pp. 20, 17). La dialettica finzione/realtà si arricchisce in entrambi gli autori del riferimento alla fiaba e all'arte e da qui di nuovo alla realtà: cfr. NABOKOV, *Lezioni di letteratura*, cit. p. 38; A. NAFISI, *Quell'altro mondo. Nabokov e l'enigma dell'esilio*, trad. it. di V. Gattei, Milano, 2022, pp. 300-302.

Lolita è stato definito da Azar Nafisi – la studiosa iraniana, appassionata cultrice di Nabokov – un “romanzo-confessione”⁵, un’opera con “lo stile del romanzo confessionale e l’aspetto di un giallo”⁶. Di Humbert Humbert – il protagonista, che è anche narratore in prima persona della storia – il lettore viene a sapere subito che si tratta di un imputato, accusato di omicidio (effettivamente commesso) e deceduto in carcere prima del giudizio. Il racconto nasce dunque in veste di *memoria* processuale – *difensiva*, ovviamente –, come ci spiega il diretto interessato, che in più punti del libro si rivolge a una giuria (della quale noi facciamo parte)⁷. “A metà dell’opera” – ma per chi legge nelle battute conclusive della sua dettagliata confessione –, il protagonista-narratore ammette che il racconto ha cessato di essere una memoria difensiva⁸: è divenuto “testamento firmato”⁹, ma anche epistola, non più destinata a un giudice, bensì *dedicata* a Lolita alla quale, in questa pagina finale dello scritto, Humbert si rivolge direttamente (Lolita, infine, è un ‘tu’). Quella che nella prima pagina è la disturbante “confessione di un vedovo di razza bianca” diventa, nell’ultima, un “libro” da dover essere reso pubblico “solo quando Lolita non sarà più in vita”, e dunque quando – per ragioni anagrafiche e nelle intenzioni di Humbert, che la vicenda narrata si incarica di smentire (Lolita gli premuore) – “nessuno d[e]i [...] due sarà vivo”¹⁰. Le parole di difesa dell’imputato si sono trasformate in “memorie”, in testimonianza (innanzitutto a sé stesso) e infine in *letteratura* capace di (ri?)dare alla persona offesa una vita “nella coscienza delle generazioni successive”, una vita nella “sola immortalità”

⁵ NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., p. 59.

⁶ NAFISI, *Quell’altro mondo*, cit., p. 304.

⁷ Interessanti per noi le riflessioni di C. FROHOCK, *Legal Fiction: Reading Lolita as a Sentencing Memorandum* (August 15, 2022), Albany Law Review 86 (2022-23), 1 (forthcoming) (disponibile al link SSRN <https://ssrn.com/abstract=4190647> o al link <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4190647>).

⁸ NABOKOV, *Lolita*, cit., p. 383.

⁹ *Ibidem*, p. 383.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 11 e 383.

che Humbert Humbert e Lolita – il colpevole e la vittima – possono condividere¹¹, poiché ambedue “*immortala/ti/nella scrittura*”¹².

Nel tessuto di *Leggere Lolita a Teheran*, la trama è la letteratura stessa – e dunque (sia per l’autrice che per Nabokov) la libertà e la vita –, ma l’ordito è la legge: una legge iniqua, discriminatoria, insensata, capillare, arbitraria, tirannica e violenta. Una legge di soli divieti e sanzioni, controlli e afflizioni, soprusi e coercizione. Una legge che si manifesta in forme sempre brutali: dalla perquisizione per una calza di colore sgargiante o un filo di trucco sul viso, alla fustigazione, fino alla lapidazione e alla pena di morte. La stessa legge che nell’autunno 2022 ha colpito e, a quanto consta, ucciso la ventiduenne curda iraniana Mahsa Amini, arrestata e picchiata dalla polizia per aver violato le prescrizioni sul modo di indossare l’*hijab*: un episodio che ha suscitato proteste, repressione nel sangue e alle quali il regime ha reagito con un’ondata di detenzioni e impiccagioni di cui i giovani sono state le prime e più numerose vittime¹³. Ma è anche la stessa legge liberticida che in Afganistan sta intimidendo, opprimendo e soffocando le donne e calpestando i diritti umani dei cittadini di quel Paese vilmente abbandonato da chi, dopo averlo invaso come atto di ritorsione, ha tentato (invano, ovviamente) di imporvi, esportandola, la democrazia. Purtroppo gli esempi di ordinamenti giuridici violenti e tirannici potrebbero continuare, anche – sia chiaro – fuori dal mondo islamico. E non solo: nel cosiddetto Occidente democratico, davanti a certe politiche e ‘pacchetti’

¹¹ *Ibidem*, p. 383.

¹² NAFISI, *Quell’altro mondo*, cit., p. 302.

¹³ La vicenda, che è stata seguita dai principali organi di stampa del mondo, è riassunta in Enciclopedia Treccani Online, voce *Amini, Mahsa*: <https://www.treccani.it/enciclopedia/eol-amin-mahsa> (ultimo accesso: 21.08.2023). Per il particolare rilievo ‘giusletterario’, merita qui ricordare il documentario della BBC *Inside the Iranian Uprising* (di M. Neisi, BBC-Passion Pictures, Gran Bretagna-Iran, 2023: <https://www.bbc.co.uk/programmes/m001nbh3>, ultimo accesso 21.08.2023): vi sono raccolti video girati con i cellulari dopo la morte di Mahsa Amini e nel corso delle proteste; le ragazze e i giovani rappresentati sono in larga parte morti o si trovano in carcere (cfr. R. Nicholson, *Inside the Iranian Uprising review – an unforgettable memorial to teens who died for freedom*, in *The Guardian*, 29 June 2023).

normativi, siamo stati costretti a coniare l'eloquente espressione *diritto penale del nemico*¹⁴.

1.2. L'impedimento di essere¹⁵: misura e dismisura

In *Lolita*, il 'crimine'¹⁶ di cui si macchia il protagonista-narratore supera le fattispecie delittuose che potrebbe imputargli il diritto penale (oggi, almeno in Italia, si tratterebbe variamente, con articolate ipotesi di concorso reale o apparente di reati, di: violenza sessuale aggravata, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne, maltrattamento verso familiari e conviventi, riduzione e mantenimento in schiavitù, sequestro di persona, porto abusivo di armi, omicidio, accanto a plurime aggravanti e probabilmente qualche reato di falso). Nell'intreccio narrativo, il crimine di Humbert Humbert non si 'misura' nella somma dei singoli delitti commessi (che oltretutto per il diritto italiano vigente, seppure gravissimi e severamente puniti, beneficerebbero del regime sanzionatorio *ridotto* del 'cumulo giuridico', inferiore a quello 'materiale', matematico, delle pene per ciascun illecito, grazie al 'vincolo della continuazione' per la medesimezza del "disegno criminoso" ai sensi dell'art. 81 c.p.), né si misura nella serialità e abitualità delle condotte illecite. La 'dismisura' del crimine si coglie soltanto dentro e alla luce dell'*intera* storia, alla fine della quale il

¹⁴ Cfr., solo con riferimento alla dottrina italiana ed *ex plurimis*, R. BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, Jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, 2008; M. DONINI - M. PAPA, *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Milano, 2007; L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro possibile?*, Torino, 2019; F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna, 2019.

¹⁵ Espressione presa in prestito da A. GARAPON, *Enjeux d'une justice de l'intime*, in *Esprit* 1-2 (2021), pp. 139-150, p. 143. ("empêchement d'être") e ID., *Justice Caught Between Being and Having*, in *The International Journal of Restorative Justice* 5 (2022), 2, pp. 148-167, p. 152 ("obstruction to being").

¹⁶ Importante, qui, rimarcare la non coincidenza nella lingua italiana (e in altre), a differenza dell'inglese, tra il concetto (empirico-criminologico) di 'crimine' e quello (legale) di 'reato' su cui, per tutti, cfr. G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, pp. 50 ss.

lettore si trova d'accordo con Nafisi quando quest'ultima afferma che la condotta più grave di Humbert Humbert non è, sorprendentemente, l'omicidio e, per certi versi, neppure il "rapimento e lo stupro"¹⁷ della dodicenne Dolores/Lolita: "la tragedia è altrove; Humbert ha commesso un crimine ben peggiore"¹⁸. Il crimine coincide – più vastamente e incommensurabilmente – con la "natura della sua relazione con Lolita"¹⁹. Una relazione perversa, e per certi aspetti incestuosa, che determina in modo irreparabile "*la confisca della vita di un individuo da parte di un altro*"²⁰, la distruzione dell'infanzia e dell'identità della vittima, di quella bambina dai molti nomi (non a caso) che, nelle braccia del suo amante-aggressore, è 'ridotta' a essere "sempre Lolita"²¹. "Humbert la derub[a] della sua infanzia"²², "[s]otto lo sguardo di Humbert, Lolita perde la propria realtà"²³: la confisca della vita, il furto dell'infanzia e la razzia della realtà sono il terribile capo di imputazione contro Humbert Humbert formulato da Azar Nafisi e dalle studentesse iraniane che leggono, appunto, *Lolita* a Teheran. Il grande giurista Antoine Garapon²⁴ lo definirebbe "empêchement d'être", impedimento di esistere, impossibilità di essere. Eppure: il furto dell'innocenza e della giovinezza, la distruzione della realtà e la depredazione della vita non sono contemplati nel codice penale. Il diritto penale – per fortuna di cittadini, pubblici ministeri e giudici – è (più) rozzo: si incarica di fatti materiali puntuali e di interessi concretamente offendibili da precise azioni od omissioni umane; si occupa di singole condotte che l'autore – per esserne penalmente responsabile – avrebbe, come minimo, potuto e dovuto non tenere, nonché di specifici e circoscritti eventi lesivi che l'agente – per esserne colpevole – avrebbe

¹⁷ NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., p. 59.

¹⁸ NAFISI, *Quell'altro mondo*, cit., p. 288 (e ss.).

¹⁹ *Ibidem*, p. 305.

²⁰ NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., p. 50 (corsivo nell'originale).

²¹ NABOKOV, *Lolita*, cit., p. 17.

²² NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., p. 69.

²³ NAFISI, *Quell'altro mondo*, cit., p. 294.

²⁴ GARAPON, *Enjeux d'une justice de l'intime*, cit., p. 143.

dovuto non volere o non causare per negligenza, imprudenza o imperizia. Per giunta, la morte del reo prima della condanna estingue il reato: così è generalmente previsto dai codici penali (fra cui il nostro), in termini coerenti con il riduzionismo punitivo (un morto non può essere destinatario di una giustizia ridotta all'applicazione di una pena). L'estinzione del reato per morte del reo può però deludere le attese di giustizia e persino integrare nel vissuto della persona offesa una 'vittimizzazione secondaria'²⁵, posto che il decesso dell'autore non fa morire il fatto, né di per sé elide o attenua le conseguenze dannose o pericolose del reato. Estinti *ex lege*, con la sua prematura dipartita, tutti i reati di Humbert Humbert, non ci è dato quindi sapere quale numero – espresso in anni di privazione della libertà personale – sarebbe sortito dal *calcolo* del giudice del 'processo Lolita', né sappiamo se la commisurazione della pena in quel caso, come sarebbe probabile, avrebbe portato alla pena dell'ergastolo o – visto che siamo negli Stati Uniti – della morte. Il protagonista-narratore, reo confesso e divenuto scrittore, davanti alla rilettura della propria storia ("Questa, dunque, è la mia storia. L'ho riletta") avrebbe "dato a Humbert almeno trentacinque anni per stupro e respinto le restanti accuse"²⁶.

La creatività di Nabokov, però, è così saggia e letterariamente 'intelligente' da escludere (e risparmiarci) quella che, con sapienza illuminante, il giurista Gabrio Forti e il filosofo Silvano Petrosino chiamano la "logica follia" della commisurazione (del male) della pena: una commisurazione ancora oggi, da millenni, sostanzialmente volta a retribuire il male del reato. Si tratta dell'atavica e perdurante "logica follia", appunto, della

²⁵ Nelle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di vittime, fra cui la recente *Recommendation CM/Rec(2023)2 of the Committee of Ministers to member States on rights, services and support for victims of crime*, la vittimizzazione secondaria viene definita come il risultato non del reato bensì di interventi istituzionali, pubblici o privati (articolo 1, comma 5: "secondary victimisation" is victimisation that occurs not as a direct result of the criminal offence but as a result of the response of public or private institutions and other individuals to the victim").

²⁶ NABOKOV, *Lolita*, cit., pp. 382-383.

“tentazione contabile” applicata alla giustizia (penale) e da quest’ultima applicata, a cascata, alle vicende umane, nel vano tentativo di pareggiare o “far tornare i conti”²⁷. A loro volta, Azar Nafisi e le sue studentesse – le giudici-lettrici di *Lolita*, nutrite di sensibilità e profondità letterarie – si guardano dal cadere nella trappola contabile, giungendo a formulare nei confronti di Humbert Humbert (e di altri personaggi romanzeschi analizzati) un giudizio *complesso*, capace di ospitare, in piena coerenza, la contraddizione e l’ambivalenza (“il bello e il bestiale, l’infernale e il paradisiaco”, “compassione e crudeltà”²⁸) e le “ombre estremamente sottili”²⁹ che riempiono la storia: il ladro di infanzia e di vita è un “mostro” e, alla luce del racconto, “Humbert non è (ed è) l’assassino di Lolita”³⁰, ma nell’ideale ‘camera di consiglio’ che si svolge durante il furtivo seminario di letteratura a casa della professoressa Nafisi a Teheran, le giudici-lettrici restano “invischiate nei dubbi sulla ‘colpa’ di Humbert”, riconoscendo all’imputato di aver capito – anche se *in limine*, all’ultimo incontro – di “amar[e Lolita] per come è, accettando la sua realtà indipendente” e di aver compreso “la profondità della tragedia che ha provocato”³¹. Così, in uno dei “nervi del romanzo”³², al termine della sua trasformazione da accusato a scrittore (e, di lì a poco, al termine della sua vita), Humbert Humbert, nel ricordare la “melodia dei bambini che giocavano”, realizza che “la cosa disperatamente straziante” non è la separazione di Lolita da lui, “ma l’assenza della sua voce da quel concerto di suoni”³³. Dolores Haze, alias Lolita, “è stata privata della sua infanzia da un maniaco”: e stavolta è

²⁷ G. FORTI - S. PETROSINO, *Logiche follie. Sacrifici umani e illusioni della giustizia*, Milano, 2022, *passim*.

²⁸ NAFISI, *Quell’altro mondo*, cit., pp. 286, 312.

²⁹ *Ibidem*, p. 277.

³⁰ *Ibidem*, pp. 294, 306.

³¹ *Ibidem*, p. 283, 296.

³² V. NABOKOV, *A proposito di un libro intitolato Lolita*, in ID., *Lolita*, cit., p. 394.

³³ NABOKOV, *Lolita*, cit., pp. 327, 382.

Humbert a dirlo³⁴. Il saccheggio della vita e la devastazione della giovinetta sono riconosciuti.

Come annunciato nella *Prefazione a Lolita*, se le “memorie” di H. Humbert non fossero giunte “sotto la lampada dello [...] scrittoio” del fantomatico “John Ray J.R, Ph.D.”, il “movente e lo scopo” del crimine “sarebbero rimasti un mistero assoluto”: come dire, con Martha Nussbaum, che se si vuole sapere *perché* Humbert Humbert lo ha fatto, e per consentirgli di dirlo, occorre appunto scrivere, leggere e ascoltare “tutta quanta la sua storia”³⁵. L’essere umano – ci ricorda Silvano Petrosino – è tale “perché la sua stessa identità/interiorità si coagula attorno a un intrigo con un’eccedenza/alterità che, abitandolo, sfugge a ogni misura e a ogni controllo”³⁶. La reciproca dipendenza fra storie, narrazioni e giustizia è qui rivelata in tutta la sua profondità per ragioni che più avanti analizzeremo. In questa sede ci basti rammentare che simile correlazione costituisce la *ratio* del filone di studi noto come *Law and Literature* e l’anima del progetto *Giustizia e letteratura* dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale, nonché la matrice di un nuovo ramo della criminologia che, appunto, va sotto il nome di *narrative criminology*³⁷.

³⁴ *Ibidem*, p. 352.

³⁵ M. NUSSBAUM, *Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile*, a cura di E. Greblo, Milano, 2012, p. 28, dove l’autrice cita un brano tratto dal romanzo *Paura* di Richard Wright, in cui di un personaggio si dice: “mentre stava là in piedi, sapeva che non sarebbe stato mai capace di dire perché avesse ucciso. Non era che non volesse realmente dir tutto, ma, per dirlo, avrebbe dovuto dare una spiegazione di tutta quanta la sua storia”.

³⁶ S. PETROSINO, *La tentazione contabile. Religiosità, religione e pulsioni sacrificali*, in FORTI - PETROSINO, *Logiche folle*, cit., p. 34. Sull’“eccedenza del crimine”, sia consentito anche il rinvio a C. MAZZUCATO, *Appunti per una teoria ‘dignitosa’ del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in AA. VV., *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza) n. 2/2010, Tricase, 2010, pp. 110 ss.

³⁷ *Leading scholar* in questa materia è Lois Presser di cui v., tra altri scritti, le monografie: *Unsaid. Analyzing Harmful Silences*. Berkeley, 2023; EAD., *Inside Story. How Narratives Drive Mass Harm*, Berkeley-Los Angeles, 2018; EAD., *Why We Harm*, New Brunswick-London, 2013. Tra gli esponenti italiani, v. A. CERETTI - L. NATALI, *Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell’incontro*, Milano, 2022; ID., *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, 2009; A. VERDE, *Narrative Criminology. Crime as Produced by and Re-lived Through Narratives*, in N.H. PONTELL (ed.), *Oxford*

Torniamo a *Leggere Lolita a Teheran* e scompigliamo le carte. La ‘rozzezza’ del diritto penale dei fatti è, in vero, una garanzia: solo il diritto penale di un sistema non tirannico è ancorato ai principi di materialità, determinatezza e precisione, offensività, colpevolezza. Le studentesse e gli studenti iraniani di Azar Nafisi, insieme a ogni altra persona sottoposta a un regime totalitaristico o autoritario, possono vedersi accusati, condannati, imprigionati, torturati, fustigati, lapidati e giustiziati a motivo della cosiddetta ‘colpa d’autore’: colpiti e repressi, cioè, per *chi sono* (donne, omosessuali, persone di colore, ebrei, stranieri, migranti, dissidenti, ecc.: gli esempi storici sono tristemente numerosi) e non per *ciò che fanno*; per i loro stili di vita o modi di pensare oppure per comportamenti inoffensivi (il capo scoperto, un certo abbigliamento, un televisore con parabola), per fatti incolpevoli o altrui. Così, come scrive Azar Nafisi, quello “che più spaventa non è la paura dell’illegalità, bensì la legge stessa”³⁸. In questi casi, non è l’individuo deviante, bensì l’ordinamento stesso, asservito a logiche di sopraffazione, a derubare le persone della loro realtà e a impedire loro di essere, “confiscando” – ancora nelle parole della Nafisi – la loro vita, “storia”, “cultura”, “tradizione”³⁹, come ci raccontano le biografie delle protagoniste di *Leggere Lolita a Teheran*.

Il diritto penale *d’autore*, ovunque applicato – anche nelle forme subdole e ‘occidentali’, per esempio, del *diritto penale del nemico*, del “diritto penale

Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (online), 2017, pp. 1-32 (ultimo accesso 21.08.2023); ID., “*Tua è la colpa!*”: narrative penali, narrative di “fiction” e costruzione della ‘verità’, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura I*, cit., pp. 548-573; A. VERDE - C. BARBIERI, *Narrative del male. Dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction*, Milano, 2016.

³⁸ NAFISI, *Quell’altro mondo*, cit., 153.

³⁹ *Ibidem*, p. 18.

‘spazza’⁴⁰, del populismo e del giustizialismo (dilaganti)⁴¹ – è pericoloso e intrinsecamente autoritario, perché assume le storie umane per punirne i protagonisti e infligge loro sanzioni e sofferenze per le finalità feroci, arbitrarie o di convenienza di chi comanda (chi comanda in virtù di prevaricazione e intimidazione o in forza di maggioranze e dunque *a furor di popolo*⁴²).

Di tutt'altra natura è un diritto penale che si lascia *innovare* da forme di giustizia *aperte*⁴³ alla vita (di vittime, responsabili, comunità, popoli...), senza smussare o retrocedere da principi e garanzie, restando saldamente ‘delimitato’ dal *fatto* e ‘frenato’, nella vocazione potenzialmente ‘totalizzante’ di ogni punitività⁴⁴, da concezioni laiche di colpevolezza e dal richiamo democratico-costituzionale all'*extrema ratio* e a finalità concrete di reinserimento sociale. Forme di giustizia *aperte* alla vita – e dunque, con Garapon⁴⁵, all'“essere” (più che all'“avere”) –, nelle quali le storie delle persone contano, ma *in bonam partem*, e dove i *justice needs* (chi ha sofferto? di cosa ha bisogno?) sono tenuti in considerazione per immaginare e costruire un futuro diverso (cosa è necessario per evitare che l'evento lesivo accada di nuovo?)⁴⁶. Se il passato è immutabile e i fatti restano scolpiti nella Storia, e soprattutto nelle storie e nelle biografie (delle vittime e dei responsabili), la vita incommensurabile delle persone è per

⁴⁰ D. PULITANÒ, *Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro*, in *Diritto penale contemporaneo* 2019, 3, pp. 234 ss.

⁴¹ L. MANCONI - F. GRAZIANI, *Per il tuo bene ti mozzero la testa. Contro il giustizialismo morale*, Torino, 2020 (Kindle Edn); E. AMODIO, *A furor di popolo*, Milano, 2019; G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, in *Criminalia* 2019, pp. 423-469.

⁴² AMODIO, *A furor di popolo*, cit.; MANCONI - GRAZIANI, *Per il tuo bene ti mozzero la testa*, cit., capitolo 3, pos. 596 (Kindle).

⁴³ A. VISCONTI, *Narratività, narrazione, narrazioni: giustizia come 'apertura'*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura III*, Milano, 2016, pp. 2-49, spec. il paragrafo 2, intitolato *Narratività e dignità*, pp. 28 ss.; PETROSINO, *La tentazione contabile*, cit., pp. 35-37.

⁴⁴ FORTI, *L'ombra perduta e la sete di biasimo*, in FORTI - PETROSINO, *Logiche follie*, cit., p. 81.

⁴⁵ GARAPON, *Justice Caught Between Being and Having*, cit.

⁴⁶ Le domande sono riprese e adattate da H. ZEHR, *The little book of restorative justice*, New York, 2014², pp. 34 ss.

definizione (e come vedremo oltre) in movimento: solo il “futuro non è scritto”⁴⁷.

Senza qui poter approfondire, si tratta di forme diverse, tutte interessantissime, di giustizia al servizio del *cambiamento* le cui elaborazioni teoriche e/o applicazioni prendono il nome di: giustizia riparativa⁴⁸ o *restorative justice*⁴⁹, *responsive regulation*⁵⁰, *procedural*

⁴⁷ *The future is unwritten*: il titolo della canzone di Joe Strummer è preso in prestito da G. BERTAGNA - A. CERETTI - C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano, 2015, pp. 28 e 47.

⁴⁸ Per una sintesi: L. EUSEBI, *sub voce Giustizia riparativa*, in *Dizionario di politica. Le nuove parole*, Brescia, 2022, pp. 200-208; G. Mannozi, *sub voce Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del Diritto. Annali*, Milano, 2017, vol. X, pp. 465-486. La letteratura in materia è vastissima anche in lingua italiana: *ex multis*, L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015; A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali*, Milano, 2018; G. MANNOZZI - R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Milano, 2022; G. MANNOZZI - G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017; P. PATRIZI (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma, 2019; F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, 2010.

⁴⁹ COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters*, Strasbourg, Council of Europe, 2018; UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, ECOSOC Resolution 2002/12, New York, United Nations, 2002. Cfr. inoltre il manuale delle Nazioni Unite: UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), *Handbook on restorative justice programmes. Second edition*, Vienna, United Nations, 2020². Nell'impossibilità di dare conto dell'ormai sterminata letteratura in lingua inglese in argomento, limitandoci a un'introduzione, cfr. il 'classico' ZEHR, *The little book of restorative justice*, cit. (sul sito delle Nazioni Unite-UNODC dedicato al programma *Education for Justice - E4J*, insieme ad altre risorse bibliografiche e didattiche, è disponibile in *open access* un'edizione dell'opera riveduta insieme ad ALI GHOAR: <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/core-reading.html>, ultimo accesso 21.08.2023).

⁵⁰ I. AYRES - J. BRAITHWAITE, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*, New York-Oxford, 1995; J. BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, 2002.

*justice*⁵¹, *transformative justice*⁵², *therapeutical jurisprudence*⁵³. Ciò che di comune e promettente hanno simili risposte a eventi offensivi è, da un lato, la capacità di assecondare un vitale dinamismo (che guarda al futuro, anziché al passato) e, dall'altro, l'aspirazione ad assicurare l'adesione volontaria al precetto normativo, la desistenza dall'illecito, la sua non ripetizione e il mutamento strutturale delle cause (sociali, organizzative, ecc.) che lo hanno favorito. Il tutto grazie a metodi consensuali, partecipativi e deliberativi⁵⁴ che coinvolgono i diretti protagonisti (gli unici veri *esperti*⁵⁵), portatori del potenziale euristico derivante dalle loro esperienze e dalle loro storie⁵⁶.

Un'ultima considerazione penalistica. Azar Nafisi (che ha conosciuto sulla pelle il regime totalitario della Repubblica islamica dell'Iran) intravede una cifra del totalitarismo in diverse opere di Vladimir Nabokov (il quale di regimi totalitari sulla pelle ne ha conosciuti due: la rivoluzione bolscevica con l'Unione Sovietica e il nazismo): è l'imposizione "in tutti gli ambiti della vita privata" di una "verità esterna, artificiale o contraffatta, e

⁵¹ T.R. TYLER, *Why People Obey the Law*, Princeton-Oxford, 2006; ID., *Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking*, in *Journal of Social Issues* 62 (2006), 2, pp. 307-326; ID., *Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law*, in *Crime and Justice* 30 (2003), pp. 283-357; ID., *Why People Obey the Law: Procedural Justice, Legitimacy, and Compliance*, New Haven, 1990.

⁵² Sul tema emergente, quale risposta 'strutturale' a ingiustizie sistematiche e collettive (anche quale sviluppo della cd. *transitional justice*), cfr. M. EVANS (ed.), *Beyond Transitional Justice. Transformative Justice and the State of the Field (or non-field)*, Abingdon-New York, 2022; ID., *Transitional and Transformative Justice: Critical and International Perspectives*, Abingdon-New York, 2019; J. LLEWELLYN, *Transforming Restorative Justice*, in *The International Journal of Restorative Justice* 4 (2021), 3, pp. 374-395.

⁵³ D.B. WEXLER - B.J. WINICK, *Law in a Therapeutic Key: Developments in Therapeutic Jurisprudence*, Durham, 1996; D.B. WEXLER, *Therapeutic Jurisprudence: The Law as a Therapeutic Agent*, Durham, 1990; ID., *Therapeutic Jurisprudence: An Overview*, in *Thomas M. Cooley Law Review* 17 (2000), 1, pp. 125-134; ID., *Rehabilitating Lawyers: Principles of Therapeutic Jurisprudence for Criminal Law Practice*, Durham, 2008.

⁵⁴ A. DZUR, *Democracy Inside: Participatory Innovation in Unlikely Places*, New York, 2018.

⁵⁵ Provocatorio quanto decisivo il famoso articolo di Nils CHRISTIE, *Conflicts as Property*, in *British Journal of Criminology* 17 (1977), pp. 1-15.

⁵⁶ Per l'approfondimento, C. MAZZUCATO, *Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale*, in AA. VV., *Studi in onore di Mario Romano*, a cura di M. BERTOLINO - G. FORTI - L. EUSEBI, Napoli, 2011, vol. I, pp. 407-434.

in ultima analisi irreali”, “turbando l’ordine interiore dell’essere umano” in aggiunta alla “violazione dei confini mentali e fisici dell’individuo”⁵⁷. Per la studiosa iraniana, la lettura di *Lolita* conduce a un’amara conclusione: “[l]a mostruosità rivelata da Nabokov è che persino nelle nostre relazioni più intime si può celare la crudeltà ‘politica’ del totalitarismo”⁵⁸. Ma se il furto dell’infanzia, la “confisca” della vita, il saccheggio della realtà biografica e dunque l’“impedimento di essere” della vittima Lolita non sono in senso stretto *reati*, l’“intento di distruggere” e l’“attacco sistematico” e consapevole alla popolazione civile sono invece elementi costitutivi di specifici illeciti internazionali⁵⁹. L’“intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale” e la consapevole sistematicità dell’“attacco” contro i civili integrano, infatti, gli ‘elementi di contesto’ che – dando una specifica incurvatura a una vasta serie di condotte già criminose – qualificano penalmente i due crimini internazionali per eccellenza: rispettivamente il *genocidio*⁶⁰ e i *crimini contro l’umanità*⁶¹. Ai nostri fini è interessante fermarci su una duplice

⁵⁷ NAFISI, *Quell’altro mondo*, cit., p. 176.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 295. Peraltro, in *Leggere Lolita a Teheran*, cit., l’autrice si premura di puntualizzare di lei stessa e delle studentesse che “non eravamo Lolita, l’ayatollah non era Humbert e l’Iran non era quello che Humbert chiama il suo principato sul mare. Il romanzo non è una critica alla Repubblica islamica, ma una denuncia all’essenza stessa di ogni totalitarismo” (pp. 52-53, corsivi nell’originale).

⁵⁹ Nella vastità della letteratura in materia, ci si limita qui a minimi riferimenti, selezionati anche alla luce della natura e degli scopi di questo scritto: M. FLORES, *Il genocidio*, Bologna, 2021; A. GARAPON, *Crimini che non si possono né punire né perdonare. L’emergere di una giustizia internazionale*, trad. it. di S. Allegrezza, Bologna, 2005. V. anche i contributi di M. FLORES e C. MELONI in DONATI - FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Il corpo dell’altro*, cit., in corso di pubblicazione.

⁶⁰ Così definito dall’art. 6 dello Statuto della Corte penale internazionale: “For the purpose of this Statute, ‘genocide’ means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group” (www.icc-cpi.int e ivi *Core legal Texts*, ultimo accesso 21.08.2023; per una sintesi, cfr. per tutti W.A. SCHABAS, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, Oxford-New York, 2016², parte II).

⁶¹ Così definiti dall’art. 7, comma 1, dello Statuto della Corte penale internazionale: “For the purpose of this Statute, ‘crimes against humanity’ means any of the following acts

chiosa: da una parte, la dismisura non contabilizzabile di simili offese non si riflette nell'entità della pena prevista per chi le compie⁶² – l'ergastolo, *al massimo* –, bensì nello sforzo (e nelle difficoltà) di *formulare le fattispecie*, cioè i *precetti penali*. I precetti – assai più di tutte le pene inflitte ai criminali internazionali, dal processo di Norimberga in avanti – sono capaci di comunicare la natura illecita e offensiva, sempre e ovunque, di tali condotte da chiunque perpetrate. Dall'altra parte, è assai significativo per noi che le due fattispecie siano il frutto – oltre che del loro ingegno e delle atrocità umane rivelate dalla Storia – delle *storie personali* di due giuristi: Raphael Lemkin e Hersch Lauterpacht. Siamo loro debitori dell'aver *dato un nome* e rilevanza giuridica rispettivamente al “genocidio” (fino ad allora il “crimine senza norme”, come riconosciuto da Wiston Churchill⁶³) – e ai “crimini contro l'umanità”⁶⁴. Lemkin e Lauterpacht – entrambi provenienti

when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; (c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; (f) Torture; (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; (i) Enforced disappearance of persons; (j) The crime of apartheid; (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health”; dove al comma fra l'altro si precisache con “attacco contro la popolazione civile” si intende: “a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack” (www.icc-cpi.int e ivi *Core legal Texts*, ultimo accesso 21.08.2023; SCHABAS, *The International Criminal Court*, cit.)

⁶² C. MELONI, *Punire l'incommensurabile? Sulla difficile funzione e commisurazione della pena nel diritto penale internazionale*, in C.E. PALIERO - F. VIGANÒ - F. BASILE - G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora fra attualità e tradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, pp. 389 ss.

⁶³ Discorso radiofonico del 24 agosto 1941: *Prime Minister Wiston Chrichill's Broadcast to the World about the Meeting with President Roosvelt*, disponibile al link <https://www.ibiblio.org/pha/timeline/410824awp.html> (ultimo accesso 21.08.2023).

⁶⁴ Riflette sulla vicenda giuridica e personale di Lemkin G. NISSIM, *Auschwitz non finisce mai*, Milano, 2022, mentre il giurista P. SANDS in *La strada verso est*, trad. it. di I.C. Blum, Milano, 2017, racconta la storia di Lemkin e Lauterpacht intrisa per lui di

da Leopoli (Lemberger, L'viv, L'vov, Lwòw, a seconda del governante od occupante di turno) – sono stati colpiti nelle viscere dalla violenza del nazismo e della Seconda Guerra Mondiale, dedicandosi poi a fermare ogni analoga violenza, presente e futura, grazie al *diritto* (non alla guerra) e, nella specie, grazie alla parte *precettiva* di norme che hanno *universalmente* cristallizzato la criminalizzazione *internazionale* di ogni atto che porta alla “distruzione” e, con Azar Nafisi, alla “confisca” della vita di interi popoli, gruppi, persone.

2. Letteratura e giustizia: tirannia, resistenza, inclinazione

Se finora abbiamo osservato *Lolita* e *Leggere Lolita a Teheran* dal punto di vista del diritto e della giustizia, ci avventuriamo adesso nella direzione opposta per riflettere su diritto e giustizia a partire dalle due opere, raccogliendone spunti e facendo tesoro anche di pensieri altrui⁶⁵. La messe è ricca, i frutti sono talmente tanti (e alcuni ancora acerbi) che è difficile ordinarli e sintetizzarli. Ci proviamo con pochi e piccoli passi e attraverso qualche varco probabilmente indigesto e impopolare.

2.1. La tirannia del “senso comune”: leggere *Lolita* a Teheran o Kabul e a New York, Londra, Parigi, Milano...

Prima di diventare un *best seller* mondiale e un ‘classico’ della letteratura di lingua inglese, il romanzo *Lolita* ha avuto vita editoriale difficile e ha dato a Vladimir Nabokov più di un filo da torcere: senza qui poter

sorprendenti e struggenti riferimenti autobiografici transgenerazionali. Cfr. FLORES, *Il genocidio*, cit. pp. 19 ss.

⁶⁵ E. TREVI, *Gli anni di Lolita: somiglianza, possessione, caducità* e L. MANICARDI, *Rileggere Lolita a Teheran, oggi*, entrambi in TREVI - MANICARDI - MAZZUCATO, *Lolita, Teheran e noi*, cit., rispettivamente pp. 15-32, pp. 33-66. Cfr. anche L. MANICARDI, *Contro ogni abuso e confisca. A vent'anni da Leggere Lolita a Teheran, di Azar Nafisi*, in *Rivista del clero italiano* 3 (2023), pp. 231-248.

ripercorre la vicenda, basti ricordare che, come ci racconta la stessa Azar Nafisi, quando nel 1953 Nabokov chiude il manoscritto di “uno dei più grandi romanzi del ventesimo secolo”, “gli editori americani rifiutarono il libro” che finisce pubblicato in Francia due anni dopo “da una piccola ed equivoca casa editrice”, diventando subito un “*affaire*”, un “successo clandestino”, un “*succès scandale*”⁶⁶. Nel 1961, tre anni dopo l’uscita negli Stati Uniti, di *Lolita*, per esempio, si occupa una corte neozelandese che decide di vietarlo⁶⁷, cosa che accade anche altrove, Francia inclusa.

Il rapporto di *Lolita* con la censura – tra leggi, procedimenti giudiziari, veti di case editrici e reazioni dell’opinione pubblica – era, ed è, istruttivo: quella della “*Lolitigation*”⁶⁸ è una storia senza precedenti per le questioni che ha suscitato non solo intorno al concetto di arte e ‘osceno’. Del resto, Nabokov medesimo offre un’interessante spiegazione: *Lolita* non è un “libro licenzioso”, né combina la banalità e mediocrità tipiche della “pornografia”⁶⁹ (e infatti: “Nell’intera opera non si trova un solo termine osceno”, ci vien detto nella Prefazione⁷⁰); il problema di *Lolita* è il “tema stesso”, uno dei “tre temi assolutamente tabù”⁷¹. Come acutamente osservato, *Lolita* rappresenta una “eccezione nella storia della censura letteraria” anche perché “ciò che Humbert Humbert, il suo narratore, chiama in modo letterario “ninfolessia” o, più cinicamente, pederastia, oggi nota come pedofilia, è diventato un tabù ancora maggiore nel mezzo secolo trascorso dalla sua prima pubblicazione”⁷².

⁶⁶ NAFISI, *Quell’altro mondo*, cit., pp. 82-85, p. 83.

⁶⁷ A.G. DAVIS, “*Lolita*”: *Banned in New Zealand*, in *The Modern Law Review* 24 (1961), 6, pp. 768-774.

⁶⁸ E. LADENSON, *Dirt for Art’s Sake: Books on Trial from “Madame Bovary” to “Lolita”*, Ithaca, 2010, p. 187.

⁶⁹ NABOKOV, *A proposito di un libro intitolato Lolita*, cit., pp. 391, 390.

⁷⁰ NABOKOV, *Prefazione*, in *Lolita*, cit. p. 12.

⁷¹ NABOKOV, *A proposito di un libro intitolato Lolita*, cit., p. 391. Gli altri due temi assolutamente tabù sono “il matrimonio tra un negro e una bianca, o viceversa, che sia magnificamente riuscito e culmini in tanti figli e nipotini; l’ateo impenitente che viva una vita felice e utile, e muoia nel sonno all’età di 106 anni” (*ibidem*).

⁷² LADENSON, *Dirt for Art’s Sake*, cit., p. 188.

Decenni dopo, con qualche rischio, si poteva leggere (e insegnare) *Lolita* a Teheran sotto il regime khomeinista con l'imperversare della polizia morale, ma – almeno all'inizio – non era scontato leggerlo nel mondo occidentale ritenuto 'libero'⁷³. Oggi il 'tema' di *Lolita* resta drammatico, urticante e invischiato in una rete di tensioni culturali, ideologiche, politiche e giuridiche. Potremmo cimentarci, insieme alla giornalista del New York Times Emily Mortimer ⁷⁴ , nell'esperimento mentale di domandare se, nel XXI secolo inoltrato, a Los Angeles, Sydney, Londra, Parigi, Milano o Madrid davanti, per esempio, al *#MeToo Movement* e alla *cancel culture*, l'opera di Nabokov avrebbe un destino editoriale differente, e peggiore, o sarebbe destinata a subire lo stesso restyling e la medesima scure censoria del politicamente corretto capitati da ultimo ai racconti per l'infanzia di Roal Dhal. La giornalista lo esclude per ragioni che non ci lasciano indifferenti: perché, in sintesi, *Lolita* “ci disarmava e trascende il giudizio”, ci mostra senza giustificazioni lo sguardo di un “pedofilo, stupratore e assassino” con cui il lettore è “costretto a confrontarsi” a ogni pagina, restando così il capolavoro di Nabokov inafferrabile e per questo sfuggente, tutto sommato, alla censura di ieri e di oggi ⁷⁵ . Intimo conoscitore dell'animo umano, come ogni scrittore, Nabokov chiude (nel 1953) il libro in modo pungente, problematico eppure profetico rispetto al tempo attuale; si legge nella postfazione:

Che il mio romanzo contenga varie allusioni agli impulsi fisiologici di un pervertito è verissimo. Ma dopotutto non siamo bambini, non siamo delinquenti minorili analfabeti,

⁷³ Interessanti sono anche le analisi sulle diverse strategie lessicali adottate dai traduttori dello scottante *Lolita*, per esempio, in arabo: B. AL SAIDEEN - A.S. HAIDER - L.S. AL-ABBAS, *Erotizing Nabokov's "Lolita" in Arabic: How Translation Strategies Shift Themes and Characterization of Literary Works*, in *Open Cultural Studies* 6 (2022), pp. 307-321.

⁷⁴ E. MORTIMER, *How Lolita Escaped Obscenity Laws and Cancel Culture*, in *The New York Times* (International edition Online), 8 March 2021 (ultimo accesso 5.09.2023).

⁷⁵ *Ibidem*.

né collegiali inglesi che dopo una notte di baldorie omosessuali devono subire il paradosso di leggere i classici in edizione spurgata⁷⁶.

Il punto tocca un nodo oggi delicatissimo, controverso e contraddittorio: è vero, infatti, che la cultura ‘occidentale’ – divenuta progressivamente *gender fluid* – propone una visione libertaria della sessualità con l’unico vincolo del consenso, dando vita a un mondo sempre più erotizzato. Questo è, però, lo stesso mondo che coabita con spinte repressive proprio in materia di reati sessuali, violenza di genere, domestica e nelle relazioni strette, spinte in larga parte (e detto senza mezzi termini) *populiste* nella loro aggressività e punitività (a destra, al centro e a sinistra dell’arco parlamentare di tutti, o quasi, i Paesi democratici almeno in Europa e nel Nord, Centro e Sud America). Come vedremo ancora (*infra* parr. 3.1., 3.2.), i reati sessuali e di genere, particolarmente se contro le donne, sono considerati tra i più gravi a parità di beni giuridici offesi (vita, incolumità personale, libertà individuale), sottoposti a un trattamento sanzionatorio particolarmente severo, inaspritosi nel tempo, e non di rado a regimi processuali e penitenziari ‘speciali’ (per esempio: in Spagna, la giurisdizione speciale *Juzgados de Violencia sobre la Mujer*; in Italia, il “trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori” e il regime carcerario ‘ostativo’ per *sex offenders* di cui, rispettivamente, agli artt. 13-bis e 4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, dell’Ordinamento penitenziario). È un mondo che per certi aspetti confonde, fra gli altri, i più giovani: quelli sessuali hanno un ruolo di primo piano tra i reati contro la persona attribuiti ai minorenni⁷⁷, i quali mostrano, al tempo stesso e

⁷⁶ NABOKOV, *A proposito di un libro intitolato Lolita*, cit., p. 394.

⁷⁷ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, *Minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili. Analisi statistica dei dati* (riferiti alla data del 31 agosto 2023), Roma, 4 settembre 2023, disponibile *sub Statistiche* in www.giustizia.it (ultimo accesso 10.09.2023).

paradossalmente, un crescente disinteresse per l'affettività e il contatto fisico, che giunge fino a forme patologiche di 'anoressia sessuale'⁷⁸.

Nabokov mette il dito nella piaga delle nostre contraddizioni e non ci lascia scampo: in *Lolita*, rivolgendosi al lettore/giudice di ieri, oggi e domani, mette in bocca ad Humbert Humbert l'invocazione a una somiglianza complice e una fratellanza sospetta con ciascuno di noi: "Lettore! *Bruder!*"⁷⁹, fratello. Ad Azar Nafisi non può sfuggire il nesso tra il (possibile) populismo e giustizialismo morale del lettore e della lettrice di *Lolita* con l'ordito di cui è tessuto il totalitarismo: "Prima che il lettore emetta un giudizio su Humbert o sul nostro censore cieco, devo ricordargli" che quella invocazione "rimanda esplicitamente a un celeberrimo verso dei *Fiori del male* di Baudelaire: "*Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère*"⁸⁰; e più avanti la Nafisi afferma: "La narrativa moderna fa uscire allo scoperto il male nascosto tra le pareti domestiche, nei normali rapporti personali, nelle persone come voi e come me – 'Lettore! *Bruder!*'"⁸¹.

In alcune pagine straordinarie, Nabokov chiama "senso comune" il denominatore e la cifra del totalitarismo, del giustizialismo e del populismo. Nel saggio intitolato *Arte della letteratura e senso comune*, sono scolpite parole che andrebbero ricordate a memoria:

È istruttivo pensare che in questa stanza o, se è per questo, in qualsiasi altra stanza del mondo, non ci sia una sola persona la quale, in un certo momento dello spazio-tempo storico, non sarebbe messa a morte lì per lì, su due piedi, da una massa di persone animate dal senso comune, mosso da virtuosa collera. È cosa certa che in un determinato momento spaziotemporale il colore del proprio credo, delle proprie cravatte, delle proprie parole, dei propri occhi, pensieri e comportamenti si imbatte nella

⁷⁸ Cfr., per tutti, le ricerche di Matteo LANCINI, psicologo e presidente della Fondazione Minotauro, fra cui da ultimo *Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell'epoca della fragilità adulta*, Milano, 2023.

⁷⁹ NABOKOV, *Lolita*, cit.

⁸⁰ NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., p. 63

⁸¹ *Ibidem*, p. 350; sul rapporto scrittore/lettore/personaggio, v. anche NAFISI, *Quell'altro mondo*, cit. p. 311.

disapprovazione fatale di una folla che odia quella particolare tonalità. E quanto più brillante, quanto meno convenzionale, sarà l'individuo, tanto più sarà esposto al rogo. *Stranger*, diverso, fa rima con *danger*, pericolo. Il mite profeta, l'incantatore nella spelonca, l'artista indignato, lo scolarecchio che non si conforma sono tutti ugualmente minacciati dallo stesso sacro pericolo⁸².

“Senso comune” o “furor di popolo”⁸³, ma anche – come non si stanca di ricordare Gabrio Forti, citando Iosif Brodskij – “dito indice” “assetato di biasimo” che molta parte ha nelle politiche di repressione⁸⁴. Come descrive il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, è il “regime della folla informe e emotiva”, di cui hanno bisogno le dittature, le “concezion[i] totalitarie della democrazia”, il giustizialismo morale e la demagogia nelle sue varie forme per veicolare il loro regime oppressivo, chiuso, cieco e radicalmente nemico dello “spirito delle possibilità”, delle diversità, dell'individualità e del dissenso: è la *vox populi* che, urlando “*Crucifige!*” sotto uno degli infiniti balconi della Storia, manda a morire Gesù giustiziato (e innocente), ucciso dall'ordine costituito e non per mano di un malvivente⁸⁵.

Nei resoconti di Azar Nafisi, l'abbigliamento femminile, il velo e il *chador* sono come specchi in cui si riflette la progressiva ampiezza e pervasività del regime totalitario e della sua “virtuosa collera” e, al tempo stesso, essi sono come sentinelle a presidio di un'individualità personale che si esprime anche nel modo di vestire: a seconda dei momenti storici, l'Iran ha visto ora “l'abolizione del velo proclamata dallo scià Reza nel 1936” e poi l'“imposizione” (e l'“imposizione ricattatoria”) dello stesso con l'avvento

⁸² NABOKOV, *Lezioni di letteratura*, cit., p. 509.

⁸³ MANCONI - GRAZIANI, *Per il tuo bene ti mozzero la testa*, cit.; MARRA, *Il diritto penale della società punitiva*, cit., pp. 423-469. Sulle molteplici forme di simile furore, v. gli illuminanti scritti, tra letteratura e diritto, raccolti in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. PROVERA - A. VISCONTI, *L'ombra delle 'colonne infami'. La letteratura e l'ingiustizia del capo espiatorio*, Milano, 2022.

⁸⁴ G. FORTI, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Milano, 2018, p. 70.

⁸⁵ G. ZAGREBELSKY, *Il “Crucifige!” e la democrazia*, Torino, 1995, pp. 99 ss., *passim*.

della Repubblica islamica dell'Iran⁸⁶. Tra i due comandi, le identità soggettive: il *chador* portato per scelta dalla nonna di Azar Nafisi e da alcune studentesse religiose che partecipano al seminario di letteratura; il *chador* corrotto dalla “connotazione politica che aveva assunto”, portato “con arroganza”, come una cosa “fredda e minacciosa”, dalle studentesse universitarie più radicalizzate di Teheran⁸⁷. Intorno al velo e all'*hijab* – pretesti per molto altro – si sta giocando in questi mesi in Iran la nuova e drammatica partita per l'uguaglianza e la democrazia nota come *Woman Life Freedom*, tragicamente inaugurata dalla morte di Masha Amini. Sorprendentemente, del *chador* parla anche il protagonista di *Lolita*, riferendosi alla “voluttà nel mistero semitrasparente, nel fluente *chador* attraverso il quale la carne e l'occhio che tu solo sei eletto a conoscere sorridono, al passaggio, soltanto a te”⁸⁸.

Non possiamo esimerci dall'interrogarci su quale nesso vi sia – se ve n'è uno, come a noi pare –, tra il terribile “senso comune” e la “disapprovazione fatale” descritti da Nabokov (che non sono prerogativa delle dittature) e il divieto francese dell'“ostentazione” di simboli religiosi nei luoghi pubblici⁸⁹, scuole incluse⁹⁰, che di recente è andato a colpire, dopo il velo e il *burkini*, anche le “tenute tipo *abaya* o *qamis*”, che sono abiti tradizionali non necessariamente religiosi⁹¹. Il provvedimento del Ministro dell'*Education nationale*, indirizzato a tutte le scuole di Francia, ha toni perentori: invoca il “sostegno indefettibile delle autorità scolastiche” nel “vigilare sul rispetto” delle prescrizioni impartite nel nome dei “valori della Repubblica”, dovendosi dar corso in primo luogo a un dialogo con l'alunna

⁸⁶ NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., p. 136.

⁸⁷ *Ibidem*, pp. 222-223, 179, 196.

⁸⁸ NABOKOV, *Lolita*, cit., p. 71.

⁸⁹ Loi du 15 mars 2004.

⁹⁰ Art. L. 141-5-1, Code de l'éducation.

⁹¹ MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, Note de service du 31.08.2023, *Respet des valeur de la République. Texte adressé aux cheffes et chefs d'établissement; aux inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale; aux directeurs et directrices d'établissement*, disponibile al sito www.education.gouv.fr (ultimo accesso 10.09.2023). Traduzione nostra.

che trasgredisce il divieto e i suoi genitori senza però “negoziare” con loro alcuna soluzione, posto che il divieto di indossare *abaya* e *qamis* a scuola è assoluto, categorico⁹². In tal modo e con buona pace di tanti discorsi, la Francia – il Paese democratico che ha fatto della laicità una fede e che vanta uno degli inni nazionali più sanguinari e violenti del mondo (in cui si decantano fiumi di sangue nemico, ovviamente impuro, ad abbeverare i solchi della terra patria) – preclude, nel caso di specie, a ragazze e donne musulmane una inoffensiva libertà di abbigliamento (a condizione, ovviamente, che di libertà si tratti in prima istanza): vi saranno così – sospettiamo – alcune giovani amputate di una innocua e volontaria espressione di sé e altre invece intrappolate nell’opprimente doppio vincolo di dover osservare obblighi identitari (anche di origine patriarcale) e subire divieti di segno contrario imposti da un censore democratico laicista non meno cieco di quello fondamentalista⁹³. Chi si è immerso in *Leggere Lolita a Teheran* salta sulla sedia: non ovviamente per mettere sullo stesso piano le due ‘Repubbliche’, ma perché pensa, rispetto a entrambe (anche se certo diverse), a chi fa le spese delle opposte forme della (stessa?) “virtuosa collera”.

Lungo questa linea, a nostro modo di vedere, occorre guardarsi da un giudizio troppo scontato e compatto sull’operazione di ‘resistenza’ instaurata da Azar Nafisi attraverso il seminario casalingo, le lezioni universitarie di letteratura (straniera) a Teheran e il libro che ne è sortito, scritto in lingua inglese e pubblicato negli Stati Uniti nel 2003⁹⁴: vi è infatti il rischio, inconfessabile, di (s)cadere noi per primi in un sottile pregiudizio da benpensanti. Il rischio, cioè, di inneggiare pregiudizialmente, appunto,

⁹² *Ibidem* (traduzione nostra).

⁹³ A. PROVERA, *Frontiere e confini. Il diritto penale dell’età multiculturale*, Napoli, 2018, pp. 89 ss., 92-98. Sull’“abbigliamento come offesa”, cfr. RISICATO, *Diritto alla sicurezza...*, cit. p. 66 ss.; R.M. PALAVERA, “*Abbigliamento, diritto e*”. *Marginalia*, in B. POZZO - V. JACOMETTI (a cura di), *Fashion law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, Milano, 2016, pp. 277- 340; G. FORTI, *Alla ricerca di un luogo per la laicità: il “potenziale di verità” di una democrazia liberale*, in *Jus* 2-3 (2007), p. 329.

⁹⁴ A. NAFISI, *Reading Lolita in Tehran*, New York, 2003.

all'autrice di *Leggere Lolita a Teheran* e ai suoi discenti (donne e uomini) che – e se – corrispondono al nostro immaginario preferito. Rischieremmo infatti – in direzione contraria a tutti gli sforzi di Azar Nafisi, che si impegna a rispettare anche posizioni assai divergenti e dissonanti dalle sue – di soffocare la libertà di pensare, parlare e riflettere su temi difficili e controversi nel nome di un *politically correct* tutto occidentale: ciò toglierebbe a chi, ovunque, si oppone pacificamente a ogni tirannia (del “senso comune” autoritario o falsamente democratico) la materia stessa della propria ‘resistenza’. Uno dei momenti più alti (e tristi) di *Leggere Lolita a Teheran* è rappresentato dal volto eloquente di dolore di Azar Nafisi davanti alle sue studentesse che ridono compiaciute per l’uccisione di un giovane della fazione ideologica ostile: il ragazzo non sarebbe stato fra gli studenti che avrebbe approvato e “amato”, confessa la professoressa Nafisi, eppure il “giubilo” delle studentesse per la sua morte la turba e mette discussione il senso dei suoi insegnamenti⁹⁵. Si tocca qui il ‘costo’ – o meglio: il valore – della coerenza che Azar Nafisi affida a un verso di Brecht che ella ricorda “più o meno” così:

proprio noi che abbiamo voluto preparare il terreno alla gentilezza, non siamo riusciti a essere gentili⁹⁶.

Sono meravigliose e profonde le *Lettere alle donne del pianeta* da parte di altrettante donne italiane, soprattutto scrittrici, pubblicate in occasione dell’8 marzo 2023 nell’inserito femminile de *L’Osservatore Romano*⁹⁷. Più d’una è dedicata a donne che attraversano ciò contro cui resistono Azar Nafisi e le sue studentesse: iraniane, afgane, curde, yazide; altre sono dedicate alle spose bambine e al loro “no”, mentre Edith Bruck si rivolge direttamente agli uomini violenti. Ricorrono tutti i temi di questo scritto (e

⁹⁵ NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., p. 241.

⁹⁶ *Ibidem*; B. BRECHT, *A coloro che verranno*.

⁹⁷ 8 marzo. *Lettere alle donne del pianeta*, in *Donne Chiesa Mondo* 120 (2023).

altri), compreso quel *fil rouge* del “sentirsi strappare il presente alle mani, assistere inerme al futuro che svanisce perché qualcuno ha deciso che: no”⁹⁸. Eppure, per sapere come viene (o verrebbe) letto *Lolita* a Teheran oggi, occorrerebbe ascoltare anche altre voci: ve sono di dissonanti e critiche nei confronti di Azar Nafisi. Vi è chi, forse tra i più radicali, senza appoggiare il regime iraniano ma avversando l’accoglienza acritica e tutta positiva riservata a *Leggere Lolita a Teheran*, ne lamenta una visione “orientalistica”, citando Edward Said, e “binaria” in cui si contrappongono un Oriente “statico, irrazionale, antimoderno” e un Occidente “moderno, razionale e dinamico” che quindi resta in posizione di superiorità culturale e morale⁹⁹, senza avere pieni titoli per farlo. Secondo alcuni, forse appartenenti a frange conservatrici, la testimonianza di Azar Nafisi sull’insegnamento della letteratura straniera di lingua inglese nella Repubblica islamica dell’Iran e il ritratto “svelato” che l’autrice offre delle donne di quel Paese asseconderebbero le aspettative di lettrici e lettori occidentali, senza restituire un’immagine pienamente autentica di una realtà ritenuta assai più complessa¹⁰⁰. Ascoltiamo queste critiche, senza perdere la brechtiana gentilezza, senza lasciarci imprigionare da frettolosi atteggiamenti giudicanti e senza subito precipitare nel biasimo e nella “virtuosa collera” da cui occorre prendere commiato.

2.2. La giustizia dell’inclinazione: una giustizia esemplare

Se si volesse estrarre l’essenza comune, come di un profumo, del messaggio contenuto sia in *Lolita* sia in *Leggere Lolita a Teheran*, la si troverebbe nel

⁹⁸ V. ARDONE, *A te ragazza afghana*, in *Donne Chiesa Mondo* 120 (2023), p. 6.

⁹⁹ Cfr., per es., M. RASTEGAR, *Reading Nafisi in the West: Authenticity, Orientalism, and “Liberating” Iranian Women*, in *Women’s Studies Quarterly* 34 (2006), 1-2, pp. 108-128, pp. 108-109.

¹⁰⁰ Cfr., per es., F. KESHAVARZ, *Jasmine and Stars. Reading More than Lolita in Tehran*, Chapel Hill, 2007, spec. il capitolo *The Good, the Missing, and the Faceless: What is Wrong with “Reading Lolita in Tehran”*, p. 109 ss.

tema dell'attenzione¹⁰¹. L'“attenzione ai particolari” che andrebbero “coccolati”, ammonisce Vladimir Nabokov, per evitare ogni “generalizzazione preconfezionata”¹⁰², anticamera dell'ignoranza e del pregiudizio, e affermare la “supremazia del particolare sul generale”, pacato antidoto alla furia oppressiva e al biasimo collettivo. L'attenzione verso gli altri nella loro irriducibile unicità personale e dunque la “considerazione per il dolore”¹⁰³ altrui e l'apertura all'immedesimazione empatica. Di simile attenzione fa parte anche la capacità di spalancarsi su altri mondi grazie al dono – salvifico – dell'immaginazione, che passa dalla letteratura e dall'arte.

Di questa attenzione difettano gli oppressori: il tiranno individuale di *Lolita* e la tirannia di ogni regime dittatoriale o totalitario. Essi *non vedono* (o non vogliono vedere) gli altri. Sono ciechi: “osservano il mondo attraverso le lenti opache di un censore cieco”¹⁰⁴ o nello specchio narcisistico del proprio egoismo. Hannah Arendt nota in Adolf Eichmann l'“incapacità di pensare, cioè di pensare dal punto di vista di qualcun altro. [...] le parole e la presenza degli altri, e quindi la realtà, in quanto tale non lo toccavano”¹⁰⁵. In un interessante scritto proprio su *Lolita*¹⁰⁶ e sulla sostanziale “incapacità di pensare dal punto di vista di qualcun altro” del suo protagonista Humbert Humbert, ci viene ricordato un episodio

¹⁰¹ Tema caro anche a Susan SONTAG secondo cui “la natura dei giudizi morali dipende dalla nostra capacità di prestare attenzione”: *Nello stesso tempo. Saggi di letteratura e politica*, trad. it. a cura di P. Dilonardo e A. Jump, Milano, 2008, p. 186, su cui, per i nostri fini, cfr. le riflessioni di G. FORTI, *Franz Kafka e l'impazienza del diritto*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura II*, cit., pp. 305 ss.; ID., *Letteratura, educazione 'morale' dell'attenzione e residualità della risposta punitiva all'illecito*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura II*, cit., pp. 129 ss. e ivi anche VISCONTI, *Narratività, narrazione, narrazioni*, cit., pp. 38 ss.

¹⁰² NABOKOV, *Lezioni di letteratura*, cit. p. 37.

¹⁰³ NAFISI, *Quell'altro mondo*, cit., p. 309; EAD., *Leggere Lolita a Teheran*, cit., pp. 143, 158.

¹⁰⁴ NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., pp. 41, 71.

¹⁰⁵ H. ARENDT, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, trad. it. di P. Bernardini, Milano, 1996⁸, p. 57.

¹⁰⁶ L. DE LA DURANTAYE, *Eichmann, Empathy, and “Lolita”*, in *Philosophy and Literature* 30 (2006), pp. 311-328.

sorprendente, riferito dalla stessa Arendt: durante la detenzione a Gerusalemme, Eichmann riceve una copia del romanzo *Lolita* da un funzionario del carcere (o un agente di custodia). “Indignato”, l’uomo responsabile del genocidio e di crimini contro l’umanità contro milioni di persone lo restituisce “dopo due giorni”: “*Das ist aber ein sehr unerfreuliches Buch*”, questo è un libro molto sgradevole¹⁰⁷. Nel capitolo di *Quell’altro mondo* intitolato, guarda caso, *Crudeltà*, Azar Nafisi riflette sul romanzo *Pnin* di Nabokov¹⁰⁸, citando Richard Rorty dove quest’ultimo descrive soggetti come Humbert Humbert (prima che l’amore gli si riveli) – o come Eichmann, aggiungiamo noi – “squisitamente sensibili a tutto ciò che riguarda la loro ossessione o permette loro di esprimerla, e totalmente indifferenti agli altri”¹⁰⁹.

Come ricorda David Grossman – il grande scrittore che vive in una terra di conflitti e ha avuto un figlio ucciso –, la letteratura ci consente infatti di “conoscere il prossimo dall’interno [...] e di tentare davvero di sentire che cosa significa essere un’altra persona”, fino addirittura a guardare “con gli occhi del nemico”, non per studiarlo e carpirgli i modi per annientarlo, bensì per comprenderlo e conoscerne la sorprendente somiglianza con noi nella sua diversità, tutta da rispettare¹¹⁰.

Il nucleo etico della questione, su cui tornano di continuo Vladimir Nabokov e Azar Nafisi nei rispettivi libri e nel dialogo a distanza che l’autrice iraniana intesse con le opere dello scrittore, investe in pieno l’interrogativo sulla giustizia e lo trascende. Non possiamo qui ripercorrere le immense implicazioni (filosofiche, politiche e giuridiche) di tale questione per la teoria e la pratica della giustizia: ci basti raccogliere

¹⁰⁷ H. ARENDT, *Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil*, revised and enlarge edition, 1964, riproduzione del reportage per il New Yorker, p. 79, in *Public Domain Internet Archive*, archive.org (ultimo accesso 15.09.2023).

¹⁰⁸ V. NABOKOV, *Pnin*, trad. it. di E. De Angeli, Milano, 1998.

¹⁰⁹ NAFISI, *Quell’altro mondo*, cit., pp. 200 ss. e ivi R. RORTY, *La filosofia dopo la filosofia: contingenza, ironia e solidarietà*, trad. it. di G. Boringhieri, Bari-Roma, 1989.

¹¹⁰ D. GROSSMAN, *Con gli occhi del nemico. Raccontare la pace in un paese in guerra*, trad. it. di E. Lowenthal, Milano, 2007, p. 14.

qualche spunto e tentare di proporre, a partire dalla nostra immaginazione, un'immagine di giustizia che non tradisca quell'istanza etica di attenzione verso ogni persona.

La raffiguriamo come una *giustizia curva*, capace di piegarsi, abbassarsi: una *giustizia dell'inclinazione* la chiameremo, lasciandoci ispirare dalla tesi di Adriana Cavarero¹¹¹, sapientemente nutrita, a sua volta, dal pensiero di Hannah Arendt. Secondo Cavarevo, non la postura verticale, eretta, autoreferenziale, individualista (e maschile), bensì l'*inclinazione* è la cifra di un'"etica posturale"¹¹² attenta agli altri, relazionale, altruistica (e femminile). La linea curva, dunque, non quella dritta; il fragile e aperto punto interrogativo, non quello esclamativo, ritto, categorico e potenzialmente censorio e violento. A dispetto delle apparenze, e facendo la dovuta "attenzione", si tratta di questioni di 'geometria' della massima importanza per immaginare – e dunque innovare – l'idea di giustizia.

Gli scritti di Nabokov e Nafisi sono disseminati di riferimenti alle forme geometriche curve, quasi a confermare la nostra intuizione; eccone alcuni:

Il senso comune è squadrato, mentre tutte le visioni e i valori più essenziali della vita sono stupendamente smussati, rotondi, come l'universo o gli occhi di un bambino la prima volta che vede uno spettacolo circense¹¹³.

Nella forma a spirale il circolo si svolge, si srotola, smette di essere vizioso; si trova libero¹¹⁴.

[In *Lolita*, l]a narrazione lineare viene alterata di continuo, e la trama diventa una sorta di trampolino dal quale il lettore si tuffa in un mondo non lineare, sconnesso¹¹⁵.

¹¹¹ A. CAVARERO, *Inclinazioni. Critica della rettitudine*, Milano, 2013.

¹¹² *Ibidem*, pp. 169 ss.

¹¹³ *Lezioni di letteratura*, cit., p. 509.

¹¹⁴ *Parla, ricordo*, trad. it. di G. Ragni, Milano, p. 297.

¹¹⁵ *Quell'altro mondo*, cit., p. 304

La giustizia dell'inclinazione non ha bisogno della bilancia: essa non cade nella "tentazione" della contabilità. Ciò che la tiene in equilibrio – e non la fa cadere, per quanto possa sporgersi verso gli altri – è una forza mite intimamente connessa proprio alle caratteristiche 'moralì' dell'arte, una forza che la filosofia, anche politica, chiama *esemplarità*¹¹⁶. Come nel caso specifico del giudizio suscitato da un capolavoro artistico, ciò che è esemplare offre alla nostra immaginazione e al nostro sguardo una combinazione misteriosa del particolare e dell'universale¹¹⁷: essi ci appaiono insieme, armonici e riconciliati, rivelandoci una corrispondenza tra *essere* e *dover essere*, cioè un'idea di giustizia. A partire dal pensiero di Kant sulla facoltà di giudizio in estetica, è ancora Hannah Arendt ad aver colto la decisività *politica* di simile tipo di giudizio, che riesce a guidare le nostre azioni in modo corretto anche in assenza di leggi giuste, principi o precedenti a cui ispirarsi. E ciò grazie, in estrema sintesi, a una serie di condizioni che rappresentano forse la prima e principale forma di resistenza alla ferocia e all'egoismo che rendono gli altri invisibili: il "pensare da sé", il "mettersi col pensiero al posto di ogni altro", la "coerenza" e l'"immaginazione"¹¹⁸. *Tout se tient*. Come sostiene Arendt, l'immaginazione è un indispensabile "ausilio per la conoscenza" che ci consente anche di "riconoscere l'identità nella molteplicità"¹¹⁹, fondendo insieme ciò che Vladimir Nabokov chiama la "precisione della poesia e l'intuizione della scienza"¹²⁰.

Siamo giunti all'apice di queste riflessioni: l'esemplarità della giustizia dell'inclinazione rappresenta qui la nostra provvisoria risposta costruttiva

¹¹⁶ Non potendo qui approfondire, si rinvia a MAZZUCATO, *Giustizia esemplare*, cit.; EAD., *Restorative Justice and the Potential of 'Exemplarity'. In Search for a 'Persuasive' Coherence Within Criminal Justice*, in I. AERTSEN - B. PALI (eds.), *Critical Restorative Justice*, Oxford-Portland, pp. 241-258.

¹¹⁷ A. FERRARA, *La forza dell'esempio. Il paradigma del giudizio*, Milano, 2008,

¹¹⁸ H. ARENDT, *Teoria del giudizio politico*, trad. it. di P.P. Portinaro, Genova, 2005, pp. 107, 122 ss.

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 123.

¹²⁰ NABOKOV, *Lezioni di letteratura*, cit., p. 43.

alla sofferenza e al male descritti e patiti dai protagonisti – anzi: dalle protagoniste – delle due opere che ci guidano e ispirano. Da qui, lungo sentieri tortuosi, smussati, non dritti, ci sposteremo verso queste protagoniste, inclinandoci ancora in cerca di ulteriori risposte. Non lineari.

3. Un ‘gineceo’ per la giustizia e la pace

3.1. Silenzi e voci

Nelle pagine precedenti abbiamo riflettuto sulla natura illusoria degli “accorgimenti ‘contabili’ messi in atto per contenere la ‘misura’” di quell’“intero” di umanità e “‘beni’ incommensurabili” che il giudizio penale investe in modo, al tempo stesso, “totale”¹²¹ (privando della libertà) e parziale (non si guarda all’intera storia). I principi democratici e costituzionali a cui prima abbiamo fatto cenno mirano a difenderci *dal* diritto penale, arginando e limitando questo ramo dell’ordinamento così ‘pericoloso’, e potenzialmente autoritario, nella sua duplice sfera di intervento: il divieto e la pena. Abbiamo anche visto che il Nabokov di *Lolita* e le giudici-lettrici iraniane di Azar Nafisi non si lasciano illudere e, senza annacquare o giustificare alcunché, non cadono nella tentazione di ‘misurare’ la responsabilità e condannare Humbert Humbert.

Non ci siamo però finora domandati se vi sia e, nel caso, quale sia il ‘bisogno di pena’ (come dicono i giuristi) di *Lolita* stessa: ebbene, esso non c’è o non è noto (e se lo fosse non dovrebbe influire sulla determinazione della pena da parte del giudice, che condanna ‘in nome del popolo’, non in nome dell’offeso). La voce della vittima è praticamente assente nel romanzo *Lolita*, come lo è (del tutto) la voce di Abele – *il muto* – nel racconto biblico della Genesi¹²². Della ragazzina Dolores Haze sappiamo poco, a differenza

¹²¹ FORTI, *L’ombra perduta e la sete di biasimo*, cit., pp. 81-82.

¹²² Sul punto cfr. i saggi di Davide ASSAEL, Guido BERTAGNA e Agnese MORO in DONATI - FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Il corpo dell’altro*, cit., in corso di pubblicazione.

della “ninfetta”¹²³ che ossessiona Humbert Humbert, il quale ce la descrive con dovizia di particolari (dal suo punto di vista)¹²⁴.

Azar Nafisi confida che

Lolita è una delle vittime che non hanno diritto alla difesa, e non possono nemmeno fornire la propria versione dei fatti. Per questo è una vittima due volte: le viene sottratta non solo la vita, ma anche la possibilità di raccontarla. A questo riguardo, eravamo convinte che il seminario sarebbe stato un po’ come un corso di autodifesa e che ci avrebbe se non altro messo al riparo da questo secondo crimine¹²⁵.

Così, altre e altri si sono incaricati di fornirci una (loro?) versione della storia dalla prospettiva di Lolita¹²⁶ (anche in questo caso, l’interessata si è vista attribuire diversi nomi) con l’intento di restituirle la parola e, in chiave femminista, anche di contrapporre la storia unilaterale di (e secondo) il carnefice-uomo da quella di (e secondo) la vittima-donna¹²⁷.

Si tratta di un’operazione interessante per il nostro ragionamento. Per taluni versi, essa è in continuità con la (recente) “scoperta” (o riscoperta) della vittima nel panorama culturale, giuridico, politico e mediatico mondiale¹²⁸; essa riflette poi l’obiettivo di dare (o ri-dare) voce agli offesi, muti, zittiti, dimenticati e messi da parte per secoli precisamente dal

¹²³ NABOKOV, *Lolita*, cit., p. 26.

¹²⁴ Prova a offrirci un ritratto “autentico” J.W. CONNOLLY, *A Reader’s Guide to Nabokov’s “Lolita”*, Boston, 2009, nel capitolo 4 intitolato *Who was Dolly Haze?*, pp. 53-66: “I will go looking for that authentic child who has been ‘faintly evoked’ by Humbert, and to see if she can be brought out of Humbert’s shadows to be viewed on her own terms” (p. 53).

¹²⁵ NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., p. 60.

¹²⁶ V., per es., P. PERA, *Diario di Lo*, Firenze, 2018², con prefazione di E. Trevi, dove si legge che “il libro di Pia si incarica di [... dare] corpo al racconto opposto e complementare a quello di Humbert, il racconto di Lolita”. Cfr. ancora CONNOLLY, *A Reader’s Guide to Nabokov’s “Lolita”*, cit., capitoli 4 (*Who was Dolly Haze?*, pp. 53-66) e 6 (*Lolita’s Afterlife: Critical and Cultural Responses*, pp. 141-174), nonché l’interessante saggio di V. INVERNIZZI, *The Representation of Trauma in Lolita’s Hypertexts. The case of Pia Pera’s Diario di Lo*, in *Enthymema* XXVI (2020), pp. 230-243 e, in entrambi, i riferimenti bibliografici.

¹²⁷ Per una sintesi, CONNOLLY, *A Reader’s Guide to Nabokov’s “Lolita”*, cit., pp. 152-154.

¹²⁸ Per tutti: FORTI, *L’immane concretezza*, cit., pp. 252 ss. M. BOUCHARD, *Vittime al bivio. Tra risentimenti e bisogno di riparazione*, Genova, 2021.

reocentrismo della giustizia punitiva (se giustizia è applicare una pena, le vittime sono superflue). Di contro, l'operazione sconta i medesimi limiti di un certo vittimocentrismo 'vittimistico', consistente fra gli altri nell'assunzione (talora non richiesta) di un ruolo di *advocacy* 'nel nome' (o 'al posto') delle 'povere' vittime. Mosso da pur nobili intenti, il tutto rischia – nelle provocatorie e lucidissime parole del criminologo Nils Christie¹²⁹ – di 'idealizzare' le persone offese, selezionandone l'importanza giuridico-sociale e politica in base agli stereotipi / idealtipi che piacciono al "senso comune", e infine di 'derubarle' del conflitto/reato¹³⁰ e di parti della loro storia¹³¹, mettendole in prima pagina, sotto la lente di ingrandimento degli esperti e dentro la campana di vetro di un *maternage* o di un paternalismo, dettati forse più dallo sdegno 'politico' di quello stesso "senso comune" che dalle esigenze effettive della persona offesa. Proprio la materia della vittimizzazione femminile e infantile e i reati sessuali e nelle relazioni strette sono l'ambito elettivo della 'idealizzazione' delle vittime: un ambito sul quale si è riversata una mole senza uguali di provvedimenti normativi internazionali, europei e nazionali ¹³², sintomo di priorità fortemente

¹²⁹ N. CHRISTIE, *The Ideal Victim*, in E.A. FATTAH (ed.), *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*, London, 1986, pp. 17-30 ora anche in M. DUGGAN (ed.), *Revisiting the 'Ideal Victim': Developments in Critical Victimology*, Bristol, 2018, pp. 11-23.

¹³⁰ CHRISTIE, *Conflicts as Property*, cit., *passim*.

¹³¹ A. PEMBERTON - P.G.M. AARTEN - E. MULDER, *Stories as Property: Narrative Ownership as a Key Concept in Victims' Experiences with Criminal Justice*, in *Criminology and Criminal Justice* 9 (2018), 4, pp. 404-420.

¹³² Per es., limitandoci al contesto europeo: UNIONE EUROPEA, Direttiva 2011/92/UE, *Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*; CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione di Lanzarote (2007) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale* (ratificata dall'Italia con legge n. 172/2012); CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione di Istanbul (2011) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013). A livello nazionale, in ordine cronologico e accanto alle leggi di ratifica sopra menzionate, v.: l. 15 febbraio 1996, n. 66, *Norme contro la violenza sessuale*; l. 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari - introduzione degli ordini di protezione familiare*, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38; d. l. 14 agosto 2013, n. 93, *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (...)*, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (cd.

avvertite in sede globale e di un mutamento socio-culturale, più che – probabilmente – dell’espansione di questo tipo (antichissimo, purtroppo) di criminalità.

Fino alla Direttiva 2012/29/UE su diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, le persone offese di illeciti sessuali, pornografia infantile, maltrattamenti in famiglia e verso conviventi, *stalking*, ecc. godevano in via quasi esclusiva del riconoscimento di una vulnerabilità *in re ipsa*, con accesso *ex lege* a misure di protezione calibrate principalmente su questi soggetti (per es. l’audizione protetta, gli ordini di protezione, l’ammonimento del questore, ecc.). Con l’anzidetta Direttiva Vittime avrebbe dovuto venir meno la categorizzazione generale e in astratto di ‘gruppi vulnerabili’ per definizione, in favore della valutazione *individualizzata e in concreto* delle esigenze di protezione di *ogni* vittima dal rischio di vittimizzazione ripetuta e secondaria, intimidazioni o ritorsioni¹³³: il passaggio è avvenuto solo parzialmente, non potendosi dire sufficiente alla necessaria *personalizzazione* dell’esame dei bisogni di protezione di *ogni* vittima, per esempio, l’introduzione nel codice di procedura penale (italiano) dell’art. 90-quater – “Condizione di particolare

“Pacchetto anti violenza” su violenza di genere, violenza domestica, modifiche al delitto di atti persecutori); Legge Finanziaria 2016, art. 1 commi 790 e 791, istituzione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, del percorso di protezione denominato “Percorso di tutela delle vittime di violenza”, con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (*stalking*); l. 11 gennaio 2018, n. 4, *Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici* (con introduzione di nuove aggravanti per l’omicidio nelle relazioni strette); l. 19 luglio 2019, n. 69, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (c.d. “Codice Rosso” e “revenge porn”); l. 8 settembre 2023, n. 122 in materia di *poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere* (“Codice Rosso rafforzato”); l. 24 novembre 2023, n. 168, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*.

¹³³ A conoscenza di chi scrive, l’unico testo che affronta direttamente il tema è A. VISCONTI, *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, disponibile in open access al link <http://hdl.handle.net/10807/104103>.

vulnerabilità” della persona offesa¹³⁴ –, dove le vittime ‘idealtipiche’, che hanno prerogative già tutelate da altre disposizioni del medesimo codice, avrebbero dovuto lasciare posto a *tutte le altre*. Così è stato solo marginalmente.

In una appassionante ricerca, ci siamo interrogati sull’applicazione della Direttiva 2012/29/UE alle vittime ‘non idealtipiche’ e in particolare a chi subisce la cosiddetta *corporate violence*¹³⁵: essa consiste nelle offese alla vita, all’incolumità pubblica e individuale causate nell’esercizio *legittimo* dell’attività di impresa. Ci siamo occupati, per esempio, di criminalità ambientale, sicurezza sul lavoro, sicurezza dei prodotti, fra cui alimenti, farmaci e dispositivi medicali. La *corporate violence* provoca nel mondo un numero indescrivibile di morti e lesioni, spesso collettive e per generazioni, a danno di lavoratori, consumatori, malati cronici, coorti indistinte di soggetti esposti a sostanze tossico-nocive, persone di ogni età, inclusi ovviamente donne e bambini: eppure *queste* vittime dai bisogni enormemente complessi sono in larga parte, ancora oggi, *invisibili* e certo non in cima alle priorità politiche degli organismi internazionali e dei parlamenti nazionali. Occorre poi registrare che la medesima Unione Europea, dopo aver sancito con la Direttiva del 2012 in modo generale – ‘orizzontale’, come si dice – i diritti per *tutte e ogni* vittima di *tutti e*

¹³⁴ La disposizione recita: “la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è *affettivamente, psicologicamente* o economicamente *dipendente* dall’autore del reato” (corsivi nostri). Il tema è attentamente trattato da B. ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, Milano, 2023.

¹³⁵ G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI (eds.), *Victims and Corporations: Legal Challenges and Empirical Findings*, Milan, 2018. Sul progetto *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/UE for victims of corporate crimes and corporate violence*, finanziato dal Programma Giustizia dell’Unione Europea, cfr. il sito dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia penale e ivi tutte le pubblicazioni della ricerca: <https://asgp.unicatt.it/asgp-victims-and-corporation-test-victims-and-corporation> (ultimo accesso 24.08.2023).

qualsiasi reato e il dovere di offrire loro una valutazione *individualizzata* delle esigenze di protezione, è tornata ad affermare la *priorità e specialità* della violenza sessuale e di genere (particolarmente contro le donne, le ragazze e le bambine), della violenza domestica e degli illeciti a danno di minorenni: i gruppi vulnerabili idealtipici continuano a ricevere attenzione specifica e separata nella *Strategia Vittime 2020-2025*¹³⁶, mentre il tema della violenza domestica e contro le donne è oggetto di una proposta di direttiva ad hoc ('verticale')¹³⁷ che va ad aggiungersi alla Convenzione di Istanbul e, ovviamente, alla Direttiva europea 'orizzontale' del 2012, essa pure in corso di aggiornamento e revisione¹³⁸.

A scanso di equivoci: chi scrive, anche grazie al contatto di decenni con vittime di reati gravissimi, è consapevole della complessità, immensità e delicatezza della questione (che qui non può essere approfondita), ma è al contempo consapevole di quanto comode (e illusorie) siano le semplificazioni. Quando le vittime, da dimenticate, diventano loro malgrado 'tipi ideali', prototipi, stereotipi, e talora persino gli "ero[i] del nostro tempo"¹³⁹ sui media e in politica, c'è il rischio che la loro (importante e legittima) domanda di giustizia venga usurpata e prenda, *a furor di popolo*, la scorciatoia del populismo e del giustizialismo. Simili politiche 'facili' selezionano, di volta in volta, le vittime 'che contano', a scapito di altre non meno vittime: domandiamoci – noi che ci dilettiamo a disquisire di *Leggere Lolita a Teheran* – quale trattamento l'Unione Europea e l'Italia

¹³⁶ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)*, Bruxelles, 24.6.2020, COM(2020) 258 final. Doveroso è però segnalare che la *Strategia Vittime* richiama l'attenzione anche sulle vittime dei reati ambientali, accanto ad altre figure altrettanto destinatarie di interventi 'rafforzati' (es. vittime del terrorismo, della tratta, migranti irregolari, persone private della libertà).

¹³⁷ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, Strasburgo, 8.3.2022 COM(2022) 105 final.

¹³⁸ COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, Bruxelles, 12.7.2023 COM(2023) 424 final.

¹³⁹ D. GIGLIOLI, *Critica della vittima. Un esperimento con l'etica*, Roma, 2014, p. 9.

offrono alle persone migranti delle quali conosciamo benissimo i trascorsi di mostruosa vittimizzazione, anche sessuale e femminile ¹⁴⁰ ; domandiamoci quale trattamento, per esempio, riserviamo agli Afghani e agli Iraniani che fuggono e chiedono asilo, donne e bambine incluse. E ricordiamoci di Samia Yusuf Omar e delle altre come lei: Samia, la giovane somala, atleta olimpionica, vittima dell'integralismo e delle politiche migratorie, annegata nel Mar Mediterraneo al largo di Lampedusa nel 2012¹⁴¹.

Di più: le politiche delle scorciatoie offrono – come sta succedendo in Italia e da più parti – inasprimenti sanzionatori e la promessa di repressione, spesso ineffettiva, anziché ciò di cui le persone offese necessitano davvero: per esempio, interventi *sociali* preventivi, una reale valutazione individualizzata delle esigenze di protezione¹⁴², servizi di assistenza, case rifugio, nonché idonei percorsi di risocializzazione dei colpevoli che soli possono dare qualche consistenza alla garanzia di non ripetizione. L'Italia è un caso emblematico: dal 2009 a oggi, come si è visto, si sono susseguiti

¹⁴⁰ Valga per tutti il *leading case* 'Matammud': M. VEGLIO (a cura di), *L'attualità del male. La Libia dei Lager è verità processuale*, Torino, 2018; S. BERNARDI, *Una condanna della Corte d'assise di Milano svela gli orrori dei "centri di raccolta e transito" dei migranti in Italia*, in *Diritto penale contemporaneo* 4 (2018) pp. 207-211; G. DINISI, *Il caso Matammud. Un modello terrifico di gestione dei centri d'accoglimento profughi in Libia*, in *Questione Giustizia* (online), 29 settembre 2018; G. MENTASTI, *Campi di detenzione per migranti in Libia: il caso Matammud*, in *Diritto, Immigrazione, Cittadinanza* 2 (2020), pp. 215-227. V. anche W.F. MCDONALD - E. EREZ, *Immigrants as Victims: A Framework*, in *International Review of Victimology* 14 (2007), pp. 1-10. A onor del vero, il contrasto alla tratta degli esseri umani rientra tra le priorità internazionali ed europee e, come si è detto *supra* (nota) nella *Strategia Vittime* dell'Unione Europea la vittimizzazione dei migranti privi di titolo di soggiorno è oggetto di specifica considerazione. Anche rispetto agli stranieri, la vittimizzazione da reati a sfondo sessuale, violenza domestica e "particolare sfruttamento lavorativo" riceve una considerazione speciale nella disciplina migratoria, consentendo l'accesso a determinati permessi di soggiorno (artt. 18, 18-bis, 22 Testo Unico Immigrazione): cfr. L. MASERA, *I permessi di soggiorno per gli stranieri vittime di reato*, in M. BARGIS - H. BELLUTA (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale*, Torino, 2017.

¹⁴¹ G. CATOZZELLA, *Non dirmi che hai paura*, Milano, 2019¹⁰: frutto di un'indagine accurata, l'opera in forma di romanzo dà voce a Samia.

¹⁴² V. BONINI, *Protezione della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica tra indicazioni sovranazionali e deficit interni*, in *Sistema penale* 3 (2023), pp. 47-67.

innumerevoli ‘pacchetti antiviolenza’ (adottati da governi e parlamenti di ogni colore), che hanno introdotto nuove fattispecie di reato, aumentato le pene e ampliato il ricorso a misure coercitive, di prevenzione e controllo, anche prima e a prescindere dal giudizio penale. Eppure (e nonostante i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea) il nostro Paese *non* dispone *ancora* di un *sistema* di servizi di assistenza e sostegno alle vittime di reato¹⁴³. Esistono – è vero –, specialmente per le vittime idealtipiche, sportelli, centri antiviolenza e case rifugio, anche di qualità eccellente, ma essi sono frutto di iniziative non strutturali, distribuite in modo non omogeneo sul territorio nazionale, spesso nate e gestite dagli enti locali o dal volontariato e Terzo Settore. È sufficiente visitare, per esempio, il sito del Ministero della Giustizia italiano (www.giustizia.it) alla voce “vittime di reato” e comparare i risultati di ricerca (pochi, e in alcuni casi non pertinenti) con quelli di analoghi siti in Francia, Belgio, Spagna, ecc. Oppure scorrere il *portale vittime* dell’Unione Europea¹⁴⁴ nelle pagine web dedicate all’Italia¹⁴⁵.

¹⁴³ Non è dato sapere quali siano i risultati, o le sorti, del *Tavolo di coordinamento Interistituzionale per i servizi di assistenza alle vittime di reato* istituito dal Ministero della Giustizia nel 2018 per “promuovere concretamente i servizi necessari e in particolare la “giustizia riparativa””: v. alla (scarnissima) voce “Vittime di reato” nelle pagine *Itinerari a tema* del sito del Dicastero https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/itinerari_a_tema (ultimo accesso 24.08.2023). Nel frattempo, però, a marzo 2023 il CONSIGLIO D’EUROPA ha adottato una nuova raccomandazione in materia di diritti, servizi e sostegno per le vittime di reato (*Recommendation CM/Rec(2023)2 on rights, services and support for victims of crime*).

¹⁴⁴ https://e-justice.europa.eu/65/EN/victims_of_crime, disponibile in tutte le lingue dell’Unione (ultimo accesso 23.08.2023).

¹⁴⁵ *Diritti delle vittime per Paese*: https://e-justice.europa.eu/65/EN/victims_of_crime. Per l’Italia, alla voce “Chi fornisce sostegno alle vittime?” si legge: “Il sostegno alle vittime di reato è offerto dalle *strutture sanitarie* presenti sul territorio, dalle *case famiglia*, dai *centri antiviolenza*, dalle *case rifugio* e da altre strutture gestite a livello di *enti locali e regionali*. In generale in molte realtà regionali esistono associazioni costituite in rete con gli enti locali, le procure della repubblica e i tribunali, i servizi sanitari che offrono assistenza gratuita alle vittime di tutte le tipologie di reato” (corsivi nostri): https://e-justice.europa.eu/171/IT/victims__rights__by_country?ITALY&action=maximizeMS&clang=it&idSubpage=5&member=1 (ultimo accesso 23.08.2023).

3.2. Prove di sopravvivenza

Torniamo a *Lolita*.

A differenza forse di non pochi lettori e lettrici, Lolita/Dolores Haze, ormai coniugata Schiller e finalmente libera, non pare nutrire sentimenti di vendetta, né coltivare desideri di ritorsione o istanze punitive verso l'uomo che confessa di averle inflitto una "immonda lussuria", ricordare la quale assume le fattezze di "mostri di dolore"¹⁴⁶. Il bisogno di giustizia di Dolores-Dolly-Lolita-Lo coincide con il ripristino della realtà 'derubata' e con la libertà di esistere: dunque con la 'restituzione' della vita "confiscata" al suo decorso e sviluppo biografico. Un'esigenza che non si realizza attraverso la giustizia penale (che della vittimizzazione della bambina non si accorge neppure), né mediante la 'scorciatoia' dell'inflizione della pena al colpevole (cosa che qui non ha nemmeno luogo, perché il reo muore prima della condanna), ma può invece concretizzarsi in pieno (purtroppo, per certi versi) solo per la 'via lunga' e incerta (la storia intera) di quell'inatteso e non scontato rivelarsi di un amore 'vero', per quanto tardivo e non scusante, da parte di Humbert Humbert.

La "domanda di giustizia"¹⁴⁷ di Lolita è "intima", come i reati che ha subito, e concerne la sfera dell'"essere" non dell'"avere", come direbbe Antoine Garapon¹⁴⁸. Quanto a incommensurabilità, la domanda della giovane è speculare rispetto a quell'"intero" ingiudicabile di innocenza, giovinezza, libertà e vita che Humbert le ha sottratto: Lolita non aspira a togliere *altrettanto* al suo 'carnefice', bensì a vedere reintegrato, di quell'"intero" dell'esistenza, ciò che la realtà ancora consente di esprimere, per quanto tardi e malgrado le profonde ferite aperte e le indelebili cicatrici.

¹⁴⁶ NABOKOV, *Lolita*, cit., pp. 352-353.

¹⁴⁷ C.M. MARTINI - G. ZAGREBELSKY, *La domanda di giustizia*, Torino, 2003.

¹⁴⁸ GARAPON, *Justice Caught Between Being and Having*, cit., *passim*.

Lolita, in un certo senso (e non arbitrariamente), *si fa giustizia da sé*: a modo suo, al modo del suo esistere che reclama di dispiegarsi. Si intravede qui, a nostro avviso, una potente somiglianza con il singolare (e non arbitrario) *farsi giustizia delle Donne che parlano* di Miriam Towes¹⁴⁹, il racconto tratto dalla storia, tristemente vera, di una comunità mennonita scenario di reiterati abusi sessuali nella quale le vittime (donne) si riuniscono e discutono su cosa fare di sé stesse e degli uomini abusanti. Nella *Nota al romanzo*¹⁵⁰, Toews scrive:

Donne che parlano è insieme una risposta narrativa a questi fatti di vita vissuta e un atto di immaginazione femminile.

Non possono non venire in mente anche le protagoniste (assolutamente ‘reali’) di *A Better Man*¹⁵¹ e *The Meeting*¹⁵², due docu-film quanto mai pertinenti e consonanti con le nostre riflessioni. La prima, Attiya Khan, subisce da minorenne, nel disinteresse generale (scuola compresa), maltrattamenti e violenze sessuali da parte del fidanzato e compagno di scuola con cui convive. La seconda, Ailbhe Griffith, viene stuprata alla fermata dell’autobus da un giovane che tenta anche di ucciderla. Due storie uniche, due casi diversi in luoghi diversi (Canada, Irlanda), due tipi di violenza differenti (violenza domestica e nelle relazioni strette, l’una; violenza sessuale aggravata da parte di uno sconosciuto, la seconda): ma Attiya e Ailbhe hanno in verità molto in comune. Entrambe, di propria iniziativa, incontrano l’aggressore e *gli parlano* (nella cornice della *restorative justice*). Da ciascun dialogo emerge la statura morale immensa – potremmo dire: la *forza* – di queste vittime tanto idealtipiche quanto non conformi allo stereotipo imposto dal “senso comune”: Attiya e Ailbhe sono

¹⁴⁹ M. TOWES, *Donne che parlano*, trad. it. di M. Balmelli, Milano, 2018.

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 9.

¹⁵¹ *A Better Man*, di A. KHAN - L. JACKMAN, Canada, 2017, 79’ (abettermanfilm.com, e ivi v. gli appositi materiali didattici; ultimo accesso 25.08.2023).

¹⁵² *The Meeting*, di A. GILSENAN, Irlanda, 2018, 96’ (themeetingfilm.com).

abitate e ispirate da una forza mite che sopravanza quella fisica e brutale degli aggressori, dei quali al loro cospetto si svela e rivela l'intrinseca debolezza. Sono le donne, le vittime, che hanno la meglio nell'incontro: gli uomini, i *perpetrator*, balbettano e tengono lo sguardo basso; lo alzano solo – con un misto di incredulità e gratitudine – quando comprendono che la forza morale delle loro vittime non intende vendicare nulla, né privarli di nulla, bensì affermare *per tutti* la vita e il futuro.

Nel mondo, c'è un movimento sempre più vasto di persone (molte, appunto, sono donne) che, avendo subito un reato, si oppongono drasticamente alla qualifica di *vittima*, vista come un nuovo stigma, un altro etichettamento (*labelling*), che la società attribuisce a colui o colei che, considerati *deboli*, devono diventare, dopo l'illecito, destinatari *passivi* (oggetti?) dell'altrui protezione. (Per inciso: interessante che nel linguaggio penalistico italiano, la persona offesa sia chiamata anche, proprio, *soggetto passivo*). Si sta facendo strada la richiesta di riconoscimento della soggettività *attiva* (*agency, empowerment, emancipation*) di chi, leso dal reato, si ritiene piuttosto un *survivor* – anzi un *thriving survivor*¹⁵³: un sopravvissuto o una sopravvissuta resistente, resiliente, capace ancora di fiorire e prosperare. Come Attiya Khan e Ailbhe Griffith. Come il gineceo letterario creato dalla professoressa Nafisi, in cui vi sono personalità tutt'altro che *passive*, le quali si riconoscerebbero forse più volentieri nella locuzione di *thriving survivors* che in quella di vittime, a dispetto della gravità delle violenze patite, in quanto cittadine e/o donne, nelle strade di Teheran o dentro le mura domestiche.

Anche a livello istituzionale e accademico, specialmente nei Paesi anglosassoni e proprio nei due ambiti di cui qui ci stiamo occupando (abusi sessuali e nelle relazioni strette; violazioni dei diritti umani da parte di

¹⁵³ *Thriving Survivors* è il nome di una nota organizzazione scozzese che offre alle persone offese servizi (mentoring, counselling e recupero) e percorsi di *restorative justice*: www.thrivingsurvivors.co.uk. Cfr. le riflessioni di BOUCHARD, *Vittime al bivio*, cit., pp. 98 ss. intorno a un concetto ampio e complesso di "riparazione".

regimi dittatoriali), il termine *survivor* inizia a comparire accanto (o al posto) di quello di *vittima*, riservato per lo più soltanto alle persone uccise. Facendo attenzione, ovviamente, a non (ri)cadere nella trappola della ‘idealizzazione’, mostrando di approvare e preferire un’immagine ‘muscolare’, ‘eroica’, ‘vincente’ della persona offesa a detrimento di chi, invece, purtroppo soccombe: nonostante l’impossibilità di esistere cui è sottoposta, la nostra Lolita è tutt’altro che passiva, eppure – si legge nella *Prefazione* – essa muore prematuramente nella desolazione e nella sfortuna, chissà se anche a causa di tutto il male che ha conosciuto nella sua breve e infelice esistenza: muore “di parto, dando alla luce una bambina senza vita, il giorno di Natale 1952 a Gray Star, un insediamento nel più remoto Northwest”¹⁵⁴.

In parallelo con il desiderio di dismettere i panni stereotipici della vittima *passiva e debole* emergono, crescenti, le perplessità per l’avversione nei confronti della giustizia riparativa¹⁵⁵ nutrita da una parte (ampia) del movimento in favore delle vittime di violenza sessuale, domestica, nelle relazioni strette, di genere, contro le donne. Un’ostilità preconcepita, priva di basi empiriche e fondata su posizioni politico-ideologiche, nonché su una *erronea* interpretazione (e talvolta traduzione) dell’art. 48 della Convenzione di Istanbul¹⁵⁶. La norma, infatti, *non* esclude di per sé e in

¹⁵⁴ NABOKOV, *Prefazione*, in *Lolita*, cit. p. 12.

¹⁵⁵ Da ultimo, M. KEENAN - E. ZINSSTAG, *Sexual violence and Restorative Justice*, Oxford University Press; M. LAMANUZZI, *Restorative justice in cases of gender-based violence against women: perspectives on shame, symbolic interactionism and agency*, in *The International Journal of Restorative Justice* (Online First) 2023 (disponibile in open access grazie ai fondi di un Progetto della Regione Lombardia proprio sulla prevenzione della violenza contro le donne: doi 10.5553/TIJRJ.000157).

¹⁵⁶ Nelle due lingue ufficiali, la disposizione (rubrica e comma 1) recita: (inglese) “Article 48 – *Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing*. 1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention”; (francese) “Article 48 – *Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires*. 1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention”.

modo assoluto il ricorso a programmi di giustizia riparativa con donne vittime di violenza; né indicazioni ostative si rinvencono nelle altre fonti internazionali che sanciscono, anzi, un principio di generale accessibilità. Nell'edizione del 2020 dell'*Handbook on restorative justice* delle Nazioni Unite, un capitolo¹⁵⁷ è dedicato proprio ai reati gravi e in 'materie sensibili' sulla scorta della constatazione dei benefici della giustizia riparativa per le persone offese¹⁵⁸. In certi Paesi, come la Spagna, l'anzidetta ostilità è un espresso divieto di legge: non sono consentiti incontri di mediazione (per definizione volontari e protetti) tra responsabili e vittime di *intimate partner violence* (se donne), neppure dietro espressa richiesta e su iniziativa di queste ultime¹⁵⁹. E dire che ancora nel 2023 la Raccomandazione del Consiglio d'Europa sui diritti delle vittime di reato ha esortato a non astenersi dall'offerta di percorsi riparativi quando sia la vittima a chiederli e di sentire quest'ultima prima di ogni decisione impeditiva¹⁶⁰. In Italia, con la cosiddetta Riforma Cartabia, mentre la legge penale¹⁶¹ favorisce l'accesso alla giustizia riparativa "senza preclusioni in

¹⁵⁷ UNODC, *Handbook on restorative justice programmes*, cit., Capitolo 6, pp. 67 ss.

¹⁵⁸ Tema su cui in sintesi il report WHY ME?, *Using restorative approaches for domestic and sexual abuse: A personal choice*, London, 2021, disponibile in open access al link why-me.org/library/reports/ (ultimo accesso 28.08.2023).

¹⁵⁹ Interessante (e per tutti), anche per gli ampi richiami al ruolo dell'arte e dell'immaginazione, il saggio di G. VARONA MARTÍNEZ, *Dancing the legal prohibition of restorative justice in intimate partner violence against women: flamenco beats as encounter*, in *The International Journal of Restorative Justice* 5 (2022), 3, pp. 323-337.

¹⁶⁰ Cfr. artt. 8 e 10 della Raccomandazione CM/Rec(2023)2, cit., dove all'art. 18 si sancisce altresì che la fattispecie e gravità dell'illecito non dovrebbero, di per sé, precludere l'offerta di percorsi riparativi; ha identico tenore anche la regola 18 della Raccomandazione CM/Rec(2018)8 in materia di giustizia riparativa. Cfr. infine la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2021)6 in materia di risocializzazione e recupero delle persone accusate o condannate per reati sessuali dove si incoraggiano i programmi di giustizia riparativa, ove disponibili e appropriati (art. 33).

¹⁶¹ Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, *Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*: artt. 43-44. Per tutti ed *ex plurimis* E. MATTEVI, *La giustizia riparativa: disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, e L. PARLATO, *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, ambedue in C. CASTRONUOVO - M. DONINI - E.M. MANCUSO - G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, Milano, 2023, rispettivamente pp. 233 ss., 268 ss.; V. ALBERTA (a cura di), *Capitolo III: La giustizia riparativa*, in G. SPANGHER (a cura di), *La Riforma*

relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità”, il codice di procedura civile riformato nel 2022¹⁶² annovera tra le “disposizioni speciali” in materia di “violenza domestica e di genere” il “divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare” o di proseguirlo (art. 473.bis.43 c.p.c.).

E dire che forse l’unica ‘resa dei conti’ possibile sta nell’incontro tra chi è stato biograficamente separato e unito dal reato: così è anche per la nostra Lolita.

Non nella fuga, ma nell’incontro/confronto ‘finale’ – nel faccia a faccia – tra Dolores Haze in Schiller (già Lolita) e Humbert Humbert si consuma l’attimo decisivo – drammatico e vitale – in cui la vittima si affranca dall’oppressione e il suo gesto di distacco e libertà viene rispettato proprio dall’oppressore, grazie a un amore sorprendente, che si rivela al (già) aguzzino solo in quel frangente gravido di una vita non più impedita e confiscata, come gravido è il grembo della non più “ninfetta” (“e la guardai; la guardai, e seppi con chiarezza, come so di dover morire, che l’amavo più di qualsiasi cosa avessi mai visto o immaginato sulla terra”¹⁶³). Questo è anche il momento in cui Lolita dice, ripetutamente e irrevocabilmente, di “no” a Humbert; e anzi di più: lo respinge; e più ancora: gli comunica la preferenza “piuttosto” per l’altro, il rivale (Cue/Quilty). Se il romanzo non si chiude con un femminicidio – come invece tante storie reali di altri ‘ladri’ di realtà, identità, giovinezza e vite femminili – è perché, a differenza evidentemente di quelle, dopo tutto *Lolita* è una “storia d’amore”. Se siamo capaci di un giudizio che si sottrae alla ferocia del “senso comune” e del populismo, se siamo capaci di seguire la riflessione di Azar Nafisi e delle

Cartabia, Pisa, 2022 e ivi i contributi di V. ALBERTA, V. BONINI, F. BRUNELLI, R. RIBON, D. STENDARDI, pp. 725 ss.; A. CERETTI - G. MANNOZZI - C. MAZZUCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, vol. IV di G.L. GATTA - M. GIALUZ (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Torino, in corso di pubblicazione.

¹⁶² Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*.

¹⁶³ NABOKOV, *Lolita*, cit., p. 348.

sue studentesse, ci corre l'obbligo di riconoscere che Humbert *giunge* ad amare Dolores Haze:

Non potevo uccidere *lei*, naturalmente, come ha pensato qualcuno. Vedete, io l'amavo. Era amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista¹⁶⁴.

Pur con tutte le differenze del caso¹⁶⁵, la 'resa dei conti' – dialogica e necessariamente esistenziale – tra i due protagonisti del romanzo di Nabokov è una sorta di *mediazione* in cui non si soppesa e retribuisce nulla, non si giudica, ma si 'misura' biograficamente, in lungo e in largo, tutto l'incommensurabile bisogno di vicinanza dell'uno e distanza dell'altra, giungendo a trovare, non un compromesso, bensì una nuova relazione (da separati e lontani, in questo caso). Se il crimine di Humbert coincideva, come afferma Azar Nafisi¹⁶⁶, con la natura stessa della sua relazione con la giovinetta, qui la storia cambia corso e il rapporto tra i due muta. Ci viene raccontata anche una 'riparazione' all'esito dell'incontro: i "quattromila dollari" che Humbert consegna a Lolita¹⁶⁷ – stavolta senza contropartita sessuale (o di altro genere) – sono assai più che una dazione patrimoniale e ovviamente nulla hanno a che vedere, nelle intenzioni e nei fatti, con un (impossibile) *risarcimento*. Oltre le logiche contabili a ragione criticate come folli da Forti e Petrosino¹⁶⁸, la "busta" di H. Humbert non contiene un'impraticabile e sempre insufficiente *pecunia doloris*, bensì qualcosa di incommensurabile *per* Dolores (non Lolita): cioè finalmente un contributo che dà inizio all'affrancamento della giovane dal suo oppressore e dal ruolo di "ninfetta"; un contributo che permette a Dolores Schiller (non più Lolita) di compiere, almeno materialmente, qualche passo avanti nel sogno di un'esistenza 'dissequestrata' ("credo che sia veramente *grandioso* da parte

¹⁶⁴ NABOKOV, *Lolita*, cit., p. 336.

¹⁶⁵ Tra cui, *come minimo*, l'assenza di un terzo competente e di un contesto protetto.

¹⁶⁶ NAFISI, *Quell'altro mondo*, cit., p. 305.

¹⁶⁷ NABOKOV, *Lolita*, cit., p. 347 (corsivo nell'originale).

¹⁶⁸ FORTI - PETROSINO, *Logiche follie*, cit.

tua darci tutti questi soldi. Adesso siamo a posto, possiamo partire tra una settimana”¹⁶⁹, afferma Dolores). La scena descrive qualcosa di somigliante a un “esito riparativo”, come definito nella “disciplina organica” della giustizia riparativa contenuta nel d.lgs. 150/2022: “qualunque accordo”, risultante dall’incontro, “volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti” (art. 42, comma 1, lett. e). Ricostruire una relazione anche senza alcuna vicinanza, riconciliazione o perdono.

Guardata con onestà intellettuale (e senza il furore del “senso comune”), la storia di Lolita ci spinge a convenire con Antoine Garapon, quando costui afferma che

La giustizia dell’intimo dischiude l’intimità della giustizia, cioè la sua natura simbolica. Essa invita a superare l’alternativa tra giuridico e psicologico, repressivo e terapeutico, tra pena e cura, situandosi nel punto della loro intersezione. Questo è il registro del riconoscimento. [...] Quale atto di giustizia, il riconoscimento consiste nel confermare una persona cui la violenza di natura sessuale ha impedito di esistere¹⁷⁰.

Del resto, molte vittime e sopravvissuti sono interessati a che l’autore del reato ne comprenda il disvalore e non lo ripeta, assai più che alla risposta punitiva, specialmente ove quest’ultima infligge una sofferenza che si *aggiunge* a quella causata del reato, senza sottrarvi nulla, e anzi lasciando tutto il resto come prima¹⁷¹. La comprensione dell’offesa da parte del

¹⁶⁹ NABOKOV, *Lolita*, cit., p. 348 (corsivo nell’originale).

¹⁷⁰ GARAPON, *Enjeux d’une justice de l’intime*, cit., p. 143 (traduzione nostra).

¹⁷¹ Cfr. gli scritti di L. EUSEBI, fra cui, da ultimo *Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C.E. Paliero* Il mercato della penalità, in C. PIERGALLINI - G. MANNOZZI - C. SOTIS - C., PERINI - M. SCOLETTA - F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, 2022, t. I, pp. 389-406; ID., *La rinuncia al paradigma retributivo come cardine di una teoria della giustizia*, in PATRIZI, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 75-92; M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 3 (2013), p. 1162 ss.; infine, C. MAZZUCATO, *Consenso alle norme e prevenzione dei reati. Studi sul sistema sanzionatorio penale*, Roma, 2006, pp. 117 ss.

responsabile (che il diritto penitenziario chiama “riflessione critica sul reato” e pone alla base della risocializzazione¹⁷²) è, a sua volta, tanto più profonda e durevole quanto più si intride di narrazioni, storie e “mondi di vita”¹⁷³: e dunque quando essa scaturisce proprio dall’incontro tra i protagonisti dell’illecito i quali possono (ri)costruire un rapporto (più) *umano*, sia esso di prossimità o distanza, ricco o privo del tutto di contatti futuri.

Valgano a mo’ di sintesi le parole di un gruppo di vittime e responsabili di violenza politica, i quali *insieme* affermano

Oltre la giustizia cercata nelle aule dei tribunali [...] è gradualmente apparsa chiara ai nostri occhi la necessità di una giustizia capace di riparare e ricostruire la relazione.

La giustizia nata dalla ritrovata relazione non può certo intervenire sui fatti, modificandoli – quanto accaduto ha prodotto conseguenze irreparabili e incommensurabili – ma può portare un senso nuovo nel modo di vivere quel passato, aprire verso il futuro e offrirsi come concreta speranza per le nuove generazioni e per tutti coloro che aspirano ad abitare un mondo meno dolente e lacerato dai conflitti¹⁷⁴.

3.3. Donne, costruttrici di pace

¹⁷² Cfr. l’art. 13 dell’*Ordinamento penitenziario* (l. 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modif.) e gli artt. 27 e 118 del relativo *Regolamento* (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), su cui, per tutti, G. FORTI, *Il trattamento*, in A. GIARDA - G. FORTI - F. GIUNTA - G. VARRASO, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2021, pp. 31 ss., spec. pp. 71-77. Ci sono pagine del romanzo *Lolita* in cui Humbert Humbert sembra svolgere da sé la “riflessione critica”: v., per es., pp. 352-353; o dove (p. 213) Humbert riferisce dell’“orrore atroce, incredibile, insopportabile e, sospetto, eterno che *ora* ben conosco” o nel punto in cui “retrospettivamente” Humbert si “sorprende a pensare” a Lolita e ai suoi “singhiozzi nella notte – ogni notte, ogni notte – non appena io fingevo il sonno” (p. 221).

¹⁷³ K. KREMMEL - P. PELIKAN, *Lifeworld, Law and Justice*, in I. AERTSEN - B. PALI (eds.), *Critical Restorative Justice*, cit., pp. 159 ss. (il concetto di “mondo di vita” è elaborato da J. HABERMAS, *Teoria dell’agire comunicativo. II. Critica della ragione funzionalistica*, trad. it. di P. Rinaudo, a cura di C.E. Rusconi, Bologna, 2022²).

¹⁷⁴ AA.VV., *Presentazione: un’istantanea del Gruppo*, in G. BERTAGNA - A. CERETTI - C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto – Materiali, documenti, testimonianze, studi*, Milano, 2017, pp. 12, 15 (solo ebook).

Le nostre riflessioni corrono lungo due binari: la violenza interpersonale nelle relazioni intime e private (*Lolita*), la violenza perpetrata dall'autorità e dalla tirannia (*Leggere Lolita a Teheran*). I due binari, come abbiamo visto, sono fatti del medesimo materiale contundente che ferisce l'essere di qualcuno: il modo di vivere, la libertà di esistere, lo sviluppo biografico, l'incolumità fisica, la vita di singole persone, gruppi, comunità, popoli. Le peculiarità dell'una forma di violenza si rinvengono nell'altra e viceversa: per questo Azar Nafisi può parlare ai suoi studenti attraverso il romanzo *Lolita* e interpretare quest'ultimo alla luce della sudditanza imposta da un regime oppressivo. In entrambi i casi, come osserva acutamente Garapon, alla giustizia si chiede di "riabilitare l'essere degli individui e l'essere degli Stati", poiché occorre "ristabilire nel loro essere l'individuale e il politico"¹⁷⁵.

Se nel paragrafo precedente ci siamo soffermati sulla prima forma di violenza, occorre ora dedicare qualche pensiero alla seconda, che trova ancora una volta nelle *donne* un bersaglio designato.

Uno sguardo alla vittimizzazione femminile nei casi di violazioni sistematiche dei diritti umani, violenze collettive, guerre, ecc., restituisce un fenomeno tanto straziante quanto vasto e complesso, che attraversa i millenni, le culture, le aree geografiche e il cui riconoscimento giuridico davanti alla giustizia penale internazionale è stato lento e faticoso¹⁷⁶. Le

¹⁷⁵ GARAPON, *Justice Caught Between Being and Having*, cit., p. 151 (corsivo nell'originale; traduzione nostra).

¹⁷⁶ Per tutti: M. FLORES, *Stupri di guerra: la violenza di massa contro le donne nel Novecento*, Milano, 2010. Cfr. il sito *UN Women – United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*, www.un.org/women (ultimo accesso 28.08.2023). Nel filone giusletterario, cfr. i saggi di L. EUSEBI, R. CAZZOLA, P. GAETA, G. GASPARINI, A. OLEARI - C. CATTANEO, B. SPRIGICO, raccolti sotto il titolo "*Considerate se questa è una donna*": la resistenza femminile al disumano, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura II*, cit., pp. 700 ss. e specialmente P. GAETA, *Le donne e l'esperienza del disumano di fronte alla giustizia penale internazionale*, pp. 764-776; G. FORTI - A. PROVERA - B. SPRIGICO, *Umanità in trincea. Voci di giustizia da una guerra senza pace*, Milano, 2019, *passim* e in spec. il capitolo redatto da Biancamaria SPRIGICO, *Frammenti di memoria della Grande Guerra. Le narrazioni sussurrate di donne e soldati quasi dimenticati*, pp. 197 ss.

donne e le bambine (nei testi normativi internazionali: *women and girls*) sono colpite in quanto civili o combattenti; sono vittime, perché vanno al fronte o perché restano a casa, diventando il motore dell'economia di guerra (un'economia molto femminile); sono vittime dirette o secondarie o entrambe, perché sorelle, mogli o madri di soldati uccisi o mutilati, oppure perché – in fuga, sfollate, prigioniere di guerra o internate in campi di concentramento – hanno con sé (hanno la responsabilità di) figli (nati o nascituri), anziani e malati. Le donne e le bambine non subiscono 'solo' le conseguenze del conflitto armato come chiunque altro: in tempo di guerra si acquisiscono i soprusi, l'emarginazione, le discriminazioni e le umiliazioni di cui donne e bambine sono oggetto *già* in tempo di pace. In più, donne e bambine subiscono ulteriori e specifiche aggressioni il cui primo obiettivo attiene, manco a dirlo, all'intimità e alla sfera sessuale: lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata e altre violenze sessuali rappresentano sia azioni criminose individuali di soldati e delinquenti favorite dallo "stato di eccezione"¹⁷⁷ bellico, sia vere e proprie 'strategie di guerra', sia una sorta di tremendo 'indotto' ed effetto collaterale di quest'ultima (come è stato per le 'donne di conforto' / *comfort women* in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale). Insieme all'intimità e alla sfera sessuale, a essere colpita e offesa è anche la maternità per il suo legame simbolico e concreto con la vita, l'origine della vita, la generazione: gravidanze forzate, mutilazioni genitali e aborti coatti con intento genocidario o nel quadro, per esempio, della pulizia etnica sono i poli dell'ampio spettro di atrocità contro la maternità e il (corpo) femminile. Per giunta, lo stigma associato ai crimini anzidetti provoca forme di biasimo ed emarginazione contro le vittime stesse, cosa che rende loro ancora più difficile il superamento del trauma, il recupero e il reinserimento sociale: ne sanno qualcosa, tra altre, le donne yazide in

¹⁷⁷ G. AGAMBEN, *Stato di eccezione (Homo sacer, II, I)*, Torino, 2003.

Iraq¹⁷⁸. A completamento di questo breve *excursus*, è opportuno altresì richiamare la risoluzione del Parlamento europeo del 2022 sugli “effetti della guerra contro l’Ucraina sulle donne”¹⁷⁹: ci appaiono preoccupanti (e tristissime), accanto ad altre purtroppo consuete, le informazioni fornite e le considerazioni svolte sulle pressioni ricevute e i pericoli corsi dalle donne che portano gravidanze altrui per effetto di pratiche di maternità surrogata legalmente avviate in loco da cittadini e cittadine stranieri: sempre le donne... davanti a nuovi e altri rischi, nuove e altre vulnerabilità, immerse in una inedita e “particolare precarietà”¹⁸⁰ di cui noi, al sicuro e lontani dal campo di battaglia, siamo (co)responsabili.

Nel quadro dei crimini internazionali, le donne sono quindi offese doppiamente nel loro *essere*: in quanto *persone* come le altre e *perché* donne.

Eppure, forse a motivo proprio dell’intimo legame tra la donna e la vita, nonché per via della vocazione femminile all’“inclinazione”¹⁸¹, le donne hanno una particolare “generatività sociale”¹⁸² e sono formidabili costruttrici di pace. Lo dicono i fatti: secondo le Nazioni Unite “ogni qualvolta le donne partecipano ad accordi di pace, la pace è più duratura. Infatti, un accordo di pace che coinvolge delle donne ha il 35% di probabilità in più di durare 15 anni”¹⁸³. Nonostante i dati ufficiali dell’ONU

¹⁷⁸ G. VALE, *Liberated, not free: Yazidi women after Islamic State captivity*, in *Small Wars & Insurgencies* 31 (2000), 3, pp. 511-539; H. IBRAHIM - V. ERTL - C., CATANI - A.I. AZAD -F. NEUNER, *Trauma and perceived social rejection among Yazidi women and girls who survived enslavement and genocide*, in *BMC Medicine* 16 (2018), pp. 1-11.

¹⁷⁹ PARLAMENTO EUROPEO (2019-2024), *L’impatto della guerra contro l’Ucraina sulle donne*, Risoluzione del 5 maggio 2022 (2022/2633(RSP)), spec. lett. V.) e § 12-13-14.

¹⁸⁰ *Ibidem*, § 12.

¹⁸¹ CAVARERO, *Inclinazioni*, cit., *passim*.

¹⁸² Esempio al riguardo è il caso della madri e nonne argentine di Plaza de Mayo su cui il bellissimo B. SPRIGICO, *La narrazione delle donne come via di (ri)composizione in risposta alla violenza degli oppressori. Silenzi e voci dall’Argentina*, FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura II*, cit., pp. 777-791. Sul concetto di generatività, v. gli scritti di M. MAGATTI (*et al.*), fra cui da ultimo ID. (ed.), *Social Generativity. A Relational Paradigm for Social Change*, Abingdon, 2018.

¹⁸³ UNITED NATIONS, *We need more women leaders to sustain peace and development*, online <https://www.un.org/fr/desa/we-need-more-women-leaders-sustain-peace-and->

mostrino un progressivo incremento della presenza femminile nei luoghi dove si discute e decide la fine della violenza e si inizia a costruire la pace, le donne continuano a essere sottorappresentate: tra il 1992 e il 2019, le donne sono state, in media, il 13% dei negoziatori, il 6 % dei mediatori e il 6% dei firmatari di processi di pace rilevanti; nel 2020, nei processi di pace condotti o co-guidati dalle Nazioni Unite le donne hanno rappresentato solo il 23% dei delegati¹⁸⁴.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha così adottato, dal 2000 al 2019, una serie di ben dieci risoluzioni¹⁸⁵ sul coinvolgimento e sul ruolo delle donne nei processi di pace e nella costruzione della sicurezza a valle di guerre, dittature, conflitti armati interni, terrorismo ed estremismo violento¹⁸⁶, turbolenze politiche di vario genere, nonché dedicate alla vittimizzazione femminile nel corso di conflitti, con particolare riguardo ai crimini sessuali considerati questioni di “international peace and security”¹⁸⁷. Pietra miliare è la prima risoluzione della serie, la famosa 1325(2000), il cui numero è divenuto una sorta di logo: essa ha sancito l’importanza della partecipazione delle donne e dell’inclusione della prospettiva di genere “in peace negotiations, humanitarian planning,

development; ultimo accesso 3.09.2023); UN SECURITY COUNCIL, *Women and peace and security. Report of the Secretary-General*, 27 September 2021

¹⁸⁴ UN SECURITY COUNCIL, *Women and peace and security. Report of the Secretary-General*, 27 September 2021; UN, *Facts and figures: Women, peace, and security*, online: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures#_edn8 (ultimo accesso, 3.09.2023).

¹⁸⁵ UN SECURITY COUNCIL, Resolution 1325 (2000); Res. 1820 (2008); Res. 1888 (2009); Res. 1889 (2009); Res. 1960 (2010); Res. 2106 (2013); Res. 2122 (2013); Res. 2242 (2015); Res. 2467 (2019); Res. 2493 (2019): cfr. www.unwomen.org e ivi *Peace and Security* (ultimo accesso 28.08.2023). Cfr. S.E. DAVIES - J. TRUE (eds.), *The Oxford Handbook of Women, peace, and Security*, Oxford-New York, 2018 (online edn); T-I. GIZELIS - L. OLSSON (eds.), *Gender, Peace and Security: Implementing UN Security Council Resolution 1325*, New York, 2015.

¹⁸⁶ UNITED STATES PEACE INSTITUTE (USIP), *Charting a New Course: Thought for Action Kit: Women Preventing Violent Extremism*, United States Institute of Peace, Washington, 2015 (disponibile online e in open access al sito www.usip.org, ultimo accesso 5.09.2023); S. ZEIGER - R. ALONSO - J. HERRERA - L. EL SAYED (eds.), *Enhancing Women's Roles in Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE)*, Nato Science for Peace and Security Series, Amsterdam, 2019.

¹⁸⁷ UN SECURITY COUNCIL, Resolution 1820 (2008), cit.

peacekeeping operations, and post-conflict peacebuilding and governance”¹⁸⁸. La risoluzione del 2019, che (al momento) chiude la serie, esige dagli Stati Membri il tempestivo sostegno alla “piena, eguale e significativa partecipazione delle donne a ogni fase dei processi di pace e ai meccanismi messi in atto per dare attuazione e monitorare gli accordi di pace”¹⁸⁹. L’agenda ONU *Women, Peace and Security* è dichiaratamente posta, almeno sulla carta, “al centro” anche della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea¹⁹⁰.

In queste fonti, le Nazioni Unite e l’Unione Europea, quindi, non guardano alle donne, alle ragazze e alle bambine alla stregua di vittime idealtipiche da mettere sotto tutela, bensì adottano un approccio capacitante, di “*empowerment* politico ed economico”¹⁹¹, ritenuto a ragione un fattore “cruciale” (*critical*) per la pace e la sicurezza internazionali¹⁹². Si tratta di realizzarlo. Avendo cura, ancora una volta, di non ricadere nel tranello della scorciatoia e dello stereotipo – qui, fra l’altro, di genere –, come un certo sguardo ‘femminista’ sulla questione non manca acutamente di far notare: le ‘vittime ideali’ trasformate in operose e sante eroine *dentro* il focolare domestico, dove cuciono e tessono silenziosamente, da mogli e madri, i fili della pace¹⁹³.

¹⁸⁸ Traduzione nostra.

¹⁸⁹ UN SECURITY COUNCIL, Resolution 2493 (2019), cit. (traduzione nostra).

¹⁹⁰ COMMISSIONE EUROPEA e Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, *Piano d’azione sulla parità di genere. I diritti delle donne e delle ragazze al centro della ripresa globale per un mondo garante della parità di genere* Brussels, 25.11.2020, JOIN(2020) 17 final; EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION, *Implementing the Women, Peace and Security agenda*, 22.01.2022.

¹⁹¹ UN SECURITY COUNCIL, Risoluzione 2106 (2013), cit.

¹⁹² UN SECURITY COUNCIL, Resolution 2122 (2013), cit.

¹⁹³ Interessanti le riflessioni di S. GISCARD D’ESTAING, *Engaging women in countering violent extremism: avoiding instrumentalisation and furthering agency*, in *Gender & Development* 25 (2017), 1, pp. 103-118. Fanno notare come le donne siano tanto cruciali nella prevenzione quanto non immuni dai percorsi di radicalizzazione P. HENTY - B. EGGLESTON, *Mothers, Mercenaries and Mediators: Women Providing Answers to the Questions We Forgot to Ask*, in *Security Challenges* 14 (2018), 2, pp. 106-123.

Le donne hanno ovviamente diritto, come gli uomini, di prendere parte alle iniziative diplomatiche nelle sedi politiche e istituzionali (diplomazia ‘ufficiale’ o *track one diplomacy*) e sappiamo appunto che sono più ‘brave’ – sia consentito dir così – ed efficaci dei colleghi dell’altro sesso nel raggiungere risultati. Ma le donne (quando non discriminate ed emarginate, quando sostenute) sono altresì un formidabile catalizzatore e il lievito della ‘diplomazia dal basso’ (*track two diplomacy*¹⁹⁴): la diplomazia che John Braithwaite¹⁹⁵ chiama significativamente *restorative diplomacy* ed è essenziale per lenire il risentimento e l’odio tra le persone, i gruppi e i popoli che si sono combattuti, per ricucire relazioni interindividuali e sociali profondamente lacerate, per rivitalizzare contesti sfibrati dalla violenza e avviarsi, così, verso una convivenza duratura che assomigli più a una pace positiva che a un armistizio o mero cessate-il-fuoco. Nella *New Agenda for Peace* del luglio 2023, l’ONU stessa sottolinea come il coinvolgimento delle persone e della società civile (“people-centred approach”) è decisivo per una pace effettiva: qui alle donne – “women human rights defenders” e “women peacebuilders” – viene riconosciuta la fondamentale capacità, quasi la prerogativa, di “ripristinare la fiducia” all’interno di società traumatizzate e divise¹⁹⁶.

Per molti versi, ciò che sperimentano le studentesse di Azar Nafisi nel corso del loro improbabile seminario casalingo a Teheran è esattamente la possibilità della fiducia e del legame, dove questi sono preclusi dal terrore, dal sopruso e dal sospetto (esterni): il fatto che le studentesse, oltre la monocromia massificante di regime, abbiano estrazioni sociali, storie e visioni del mondo diverse e, in fin dei conti, abbiano assai poco in comune – a parte la soggezione alla dittatura e l’amore per la letteratura e per la

¹⁹⁴ P. JONES, *Track Two Diplomacy in Theory and Practice*, Redwood, 2015.

¹⁹⁵ BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, cit., spec. il cap. 6 *World Peacemaking*, pp. 169 ss.

¹⁹⁶ UNITED NATIONS, *A New Agenda for Peace. Our Common Agenda Policy Brief 9*, July 2023, spec. l’Azione 5, pp. 12, 20 ss.

loro insegnante –, rende la loro intimità e amicizia ancora più rare e preziose. Il seminario di letteratura diventa via via uno “spazio per respirare”¹⁹⁷ (cioè per vivere), un’oasi che educa e ospita l’immaginazione, l’empatia e la fiducia, sulla cui assenza “affonda le radici” “la crudeltà assoluta dell’oppressore” e del “tiranno”¹⁹⁸. Un microcosmo di pace dove i colori degli occhi e dei capelli, degli abiti, dei progetti e dei sogni possono, al sicuro, *svelarsi*¹⁹⁹. Non è un caso, forse, che mentre scriviamo, in Iran siano proprio le donne l’origine e il cuore di una domanda ‘generativa’ di libertà, ma più ancora di vita: una domanda così piena di energia – ‘potente’, anche se pacifica – che minaccia il regime il quale appunto cerca di stroncarla con arcaica brutalità; una domanda così vitale da fa sperare nella possibilità del ritorno in patria dissidenti come Marjane Satrapi²⁰⁰, l’autrice/disegnatrice di *Persepolis*²⁰¹.

Il mondo, come visto forse da Dio o dagli angeli e certamente dai Giusti²⁰², ci rivelerebbe, senza retorica, un’infinità di luoghi dove sono all’opera ogni giorno donne dedite a prevenire la radicalizzazione e l’estremismo violento, impegnate a edificare forme di convivenza nei contesti più difficili, donne che si spendono per la riconciliazione dove essa appare impensabile. Donne che fanno del loro essere (o poter diventare) madri, e dell’amore

¹⁹⁷ *Breathing space. Iranian Women Photographers* è il titolo di un libro fotografico di A. GHABAIAN, London, 2023, recensito da K. MOHAMMADI, “*There works are an act of resistance*”: *Inside three generations of Iranian female photography*, in *The Guardian*, 26 June 2023.

¹⁹⁸ NAFISI, *Quell’altro mondo*, cit. p. 171.

¹⁹⁹ Cfr., per es., le descrizioni del progressivo manifestarsi di “sprazzi di colore” nelle pagine di apertura di NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit. pp. 17 ss.

²⁰⁰ M. SATRAPI, *Finalmente so che potrò rivedere Teheran*, intervista di Stefania Parmeggiani, in *Robinson*, 2 settembre 2023, pp. 2-5, e ivi cit. M. SATRAPI (a cura di), *Donne, Vita, Libertà*, trad. it. di L. Pollero, Milano, 2023.

²⁰¹ M. SATRAPI, *Persepolis*, trad. it. di C. Sparagana e G. Gasparini, Milano, 2023³ e l’omonimo film d’animazione di M. SATRAPI - V. PARONNAUD, Francia-USA, 2007, 95’.

²⁰² Chi, “rompendo il conformismo” e rischiando in proprio, compie un’azione salvifica non dovuta, e anzi opposta al ‘senso comune’, mette in atto una “bontà insensata” capace di “ergersi contro il male in modo inaspettato”: G. NISSIM, *La bontà insensata. Il segreto degli uomini giusti*, Milano, 2012, pp. 12-13 e *passim*. V. anche, accanto ad altri scritti del medesimo autore, G. NISSIM, *Il bene possibile. Essere giusti nel proprio tempo*, Milano, 2018.

incondizionato costitutivo di questa figura, un baluardo contro la morte inferta dalla mano di qualcuno. Come affermano, con cristallina fermezza, le madri di *I did not raise my boy to be a soldier*²⁰³, una delle più belle e convincenti canzoni contro la guerra, scritta durante la Prima Guerra Mondiale e oggi riproposta nelle tre lingue – inglese, arabo ed ebraico – dal *Rana Choir*, il coraggioso e magnifico coro femminile israelo-palestinese:

| | |
|---|---|
| <i>Ten million soldiers to the war have gone,</i> | Dieci milioni di soldati sono partiti in guerra, |
| <i>Who may never return again.</i> | e forse non torneranno mai più. |
| <i>Ten million mothers' hearts must break</i> | Il cuore di dieci milioni di madri deve spezzarsi |
| <i>For the ones who died in vain.</i> | Per quelli che sono morti invano. |
| <i>Head bowed down in sorrow</i> | A capo chino per il dolore |
| <i>In her lonely years,</i> | Nei suoi anni di solitudine, |
| <i>I heard a mother murmur thro' her tears:</i> | ho sentito una madre mormorare tra le lacrime: |

| | |
|---|--|
| <i>"I didn't raise my boy to be a soldier, I brought him up to be my pride and joy,</i> | "Non ho cresciuto mio figlio per essere un soldato, |
| <i>Who dares to place a musket on his shoulder,</i> | L'ho cresciuto per essere il mio orgoglio e la mia gioia, |
| <i>To shoot some other mother's darling boy?"</i> | chi osa mettere un moschetto sulla sua spalla, |
| <i>Let nations arbitrate their future troubles,</i> | per sparare al diletto figlio di un'altra madre?" |
| <i>It's time to lay the sword and gun away,</i> | Che le nazioni risolvano con il negoziato i problemi futuri, |
| <i>There'd be no war today,</i> | È ora di deporre spada e fucile, |
| | Oggi non ci sarebbero più guerre, |

²⁰³ *I Didn't Raise My Boy to Be a Soldier*, testi di A. BRYAN, musica di A. PIANTADOSI, New York, Leo Feist, 1915, testo disponibile in open access in *Digital Commons Connecticut College Historic Sheet Music Collection*, n. 1642, <https://digitalcommons.conncoll.edu/sheetmusic/1642> (ultimo accesso 5.09.2023). Traduzione nostra.

If mothers all would say, se tutte le madri dicessero,
“*I didn’t raise my boy to be a soldier*” “Non ho cresciuto mio figlio perché
 diventasse un soldato”.

“Non ho cresciuto mio figlio perché diventasse un soldato”, né un *foreign fighter*, un attentatore *kamikaze*, un terrorista, un mafioso, un omicida o femminicida per qualsiasi motivo. Né, ovviamente, ho cresciuto una *figlia*²⁰⁴ perché perdesse la propria o togliesse l’altrui vita. Parole di madri, parole anche di padri, ovviamente.

Un impegno per la pace nel nome della vita di figli e figlie è fatto proprio dal *Parents Circle-Families Forum* nella stessa terra dove si esibisce il *Rana Choir*: un’unica terra indivisibile per due popoli²⁰⁵, un luogo che per gli uni è Erez Israel e per gli altri Palestina e per tutti è una amatissima, sofferta, insanguinata terra santa, o la Terrasanta. Nato nel 1995, il *Parents Circle* è un’associazione no profit di israeliani e palestinesi (ebrei, cristiani, musulmani, drusi, agnostici, atei; secolarizzati o religiosi; colti e non) i quali hanno perso un figlio o un familiare stretto a causa del conflitto²⁰⁶. Spesso diversi in tutto, li accomuna, come sono soliti dire, “l’aver pagato il prezzo più alto”: sono resi (pacificamente) implacabili da questo salato e tragico conto, ma consapevoli che il ‘corrispettivo’ (il folle corrispettivo) è una contraddizione, perché alimenta il ciclo della violenza e infligge ad altri

²⁰⁴ Non esiste, di tutta evidenza, solo la *vittimizzazione* femminile: donne e ragazze possono essere, e sono, anche *perpetrator*. Ma paradossalmente – come osservato da GISCARD D’ESTAING, *Engaging women in countering violent extremism*, cit., p. 112 ss. – gli stereotipi di genere influiscono perversamente sulle occasioni di radicalizzazione e reclutamento criminale delle donne stesse nei contesti di violenza organizzata e sistemica di cui stiamo discutendo.

²⁰⁵ M. BUBER, *Una terra e due popoli. Sulla questione ebraico-araba*, ed. it. a cura di I. Kajon e P. Piccolella, Milano, 2008.

²⁰⁶ www.theparentscircle.org. Cfr. C. MAZZUCATO, *The Parents Circle-Families Forum – Israeli Palestinian bereaved families for peace: voices and actions from the field of the encounter*, in *The International Journal of Restorative Justice* 5(2022), 1, pp. 76-85; B. KITAIN, *Grieving but growing: Palestinians and Israelis in the Parents Circle-Families Forum*, in J. KURIANSKY (ed.), *Beyond Bullets and Bombs. Grassroots Peacebuilding between Israelis and Palestinians*, Westport, 2007, pos. 1536-1696 [Kindle Paperwhite edn.]. Dalla storia di due esponenti chiave del *Parents Circle* lo scrittore irlandese Colum McCann ha tratto il suo romanzo *Apeirogon*, trad. it. di Marinella Magri, Milano, 2020.

la morte e il dolore che avrebbero voluto respingere per i loro cari e per sé stessi. Così, si dedicano quotidianamente all'infaticabile impegno affinché cessi ogni violenza, da ogni fazione, e portano avanti, con inesausta dedizione, la causa difficilissima di una convivenza pacifica tra i due popoli fratelli. Mossi dall'urgenza di porre fine alla violenza ed evitare ad altri ciò che è capitato a loro, questi genitori e famiglie – 'orfani' delle persone amate – portano il loro messaggio in ogni sede opportuna – dai due lati del muro di separazione/*security fence* tra Israele e Cisgiordania e all'estero – , sfidando ostilità, derisione, indifferenza, aggressioni e discorsi d'odio loro indirizzati da più parti: dalle scuole alla Corte suprema di Gerusalemme, fino al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove in attuazione della Risoluzione 1325 a parlare è stata chiamata una donna, una madre-orfana. E le donne, le madri, hanno infatti un ruolo particolare nell'associazione: sono al tempo stesso animatrici e destinatarie del *Women's Group*, che realizza attività *ad hoc*, e del programma *Women's Leadership for Reconciliation*²⁰⁷. “Le nostre lacrime hanno lo stesso colore”²⁰⁸: lo testimoniano assieme, con altre, le palestinesi Bushra Awad e Laila Alsheikh²⁰⁹ e l'israeliana Robi Damelin²¹⁰, la quale – guarda caso – rifiuta il nome di “vittima” in favore di quello di “victor” come ha ripetuto proprio di fronte al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite²¹¹.

²⁰⁷ Dettagli sul sito www.theparentscircle.org, *sub* Women's Group (ultimo accesso 4.09.2023).

²⁰⁸ B. AWAD - R. DAMELIN, *Le nostre lacrime hanno lo stesso colore*, trad. it. di F. Così e A. Repossi, Milano, 2017. La cantante Noa (ebrea israeliana di origine yemenita) ha dedicato alle madri del *Parents Circle* la canzone *Look at me*, testi e voce di ACHINOAM NINI (NOA) su musica di J.S. Bach, album *Letters to Bach*, 2019 (www.noasmusic.com).

²⁰⁹ L. ALSHEIKH, *Living together in the same land: if we, bereaved families, can do it, you can too*, in *The International Journal of Restorative Justice* 5(2022), 1, pp. 93-102.

²¹⁰ R. DAMELIN, *Every enemy is someone whose story we do not know*, in *The International Journal of Restorative Justice* 5(2022), 1, pp. 86-92; EAD., *Israele e Palestina, la riconciliazione possibile*, in *Vita e Pensiero* 5 (2016), pp. 19-26; EAD., *Can I reconcile with the man who killed my son?*, Tedx TelAviv Women, Tel Aviv, 30 December 2013, video disponibile su YouTube (ultimo accesso 5.09.2023).

²¹¹ *The situation in the Middle East, including the Palestinian question*, UN SECURITY COUNCIL 906th Meeting, 26 May 2022 (videoregistrazione: <https://media.un.org/en/asset/k15/k15kr68pjpg>, ultimo accesso 5.09.2023).

Davanti all'emergere dell'estremismo violento, anche l'austriaca Edit Schlaffer deve aver pensato che nessuna madre mette al mondo un figlio o una figlia perché diventino assassini o vittime di assassini: ne è nata l'associazione *Women without Borders*²¹². Oltre a constatare che, storicamente, “i confini geopolitici sono fatti dagli uomini; le donne non hanno confini”²¹³, Edit Schlaffer ha dato vita al progetto *MotherSchools: Parenting for Peace Model* sul presupposto che le madri, grazie alla loro “prossimità fisica e affettiva” a figli e figlie, sono spesso le prime testimoni dei segni iniziali di radicalizzazione ed estremismo, riconoscere i quali richiede però, non di rado e specialmente in certi contesti socioculturali, una preparazione²¹⁴. Il progetto si è evoluto includendo, e responsabilizzando, anche i padri divenuti destinatari di appositi percorsi formativi – le *FatherSchools* –, volti anch'essi alla precoce individuazione dei segnali d'allarme di estremismo violento e radicalizzazione.

E infatti Georges Salines e Azdyne Amimour sono, per esempio, due padri tragicamente uniti da una data fatidica – il 13 novembre 2015 – e da un luogo – il Bataclan a Parigi – dove il primo, in pochi attimi, è stato privato della figlia e il secondo ha perso il figlio dopo un tremendo e tortuoso cammino di radicalizzazione tra Belgio, Siria e Francia: a questi padri “non restano che le parole” per avvicinarsi a decifrare – muovendo dalle rispettive, incommensurabili e incomparabili tragedie – qualcosa del

²¹² Per informazioni, descrizione delle attività e pubblicazioni, cfr. il sito wwb.org (ultimo accesso 5.09.2023). Considerato il tema di questo scritto, v. ivi N. CHAMLOU, *The International Character of the Iranian Women's Revolution: Understanding and Supporting the Potential of the World's First Women-led Revolution*, *Women without Borders*, Policy Paper n. 5, December 2022, disponibile online in open access al sito sopra citato (ultimo accesso 5.09.2023).

²¹³ E. SCHLAFFER, *Women without Borders: Redefining Rules Made by Men*, in *Philosophy and Social Action* 31 (2005), 1, p. 61 (traduzione nostra).

²¹⁴ E. SCHLAFFER - L. KROPIUNIGG - R. KROPIUNIGG, *Mothers Preventing Violent Extremism: The Example of MotherSchools in Macedonia from Philosophy to Practice*, in ZEIGER - ALONSO - HERRERA - EL SAYED, *Enhancing Women's Roles...*, cit., pp. 105–117; E. SCHLAFFER - U. KROPIUNIGG, *Can Mothers Challenge Extremism? Mothers' Perceptions of and Attitudes Towards Radicalisation and Violent Extremism*, Vienna, 2015 (disponibile online, su richiesta, al sito dell'organizzazione: wwb.org).

mistero dell'agire e subire la violenza estrema che, nel loro caso, ha tolto la vita nello stesso istante a entrambi i loro figli²¹⁵.

Gli esempi potrebbero continuare, ma ci fermiamo qui, non senza richiamare l'importanza del contributo di ogni essere umano e della società civile nel suo complesso per prevenire la violenza, arginare odio e pregiudizio e promuovere convivenze rispettose e pacifiche, anche se difficili, nei contesti locali e globali. Potrebbe suonare retorico, ma non lo è, il che ci responsabilizza tutti a essere e agire in prima persona secondo quella sensatissima "bontà insensata"²¹⁶ che conosciamo grazie ai Giusti tra le nazioni e dell'umanità. La "bontà [... de]i sognatori, che a migliaia vagano per il mondo" rimanendo "fedeli agli stessi principi [...] durante le ore più buie e accecanti di pericolo fisico, di sofferenza, di distruzione e di morte", una bontà in cui Vladimir Nabokov professa di avere una "fiducia irrazionale" ma fondata sulla "verità solida e iridescente [...] che la bontà [è] parte centrale e tangibile del mondo di ogni di noi"²¹⁷.

Postilla (personale). Insegnare oggi tra "guerra mondiale a pezzi"²¹⁸, odio e prevaricazione

Gli insegnanti di Dolly/Lolita (come i docenti di Attya Khan) non si accorgono della tragedia quotidiana che la bambina sta vivendo e anzi al Beardsley College (dove si consuma la vicenda della recita teatrale) si svolge un inquietante dialogo tra Humbert Humbert e la direttrice dell'istituto durante il quale quest'ultima discetta sulla "maturazione sessuale" dell'alunna i cui "impulsi biologici e psicologici [...] non sono fusi

²¹⁵ G. SALINES - A. AMIMOUR, *Il nous reste les mots. Une leçon de tolérance et de résilience*, Paris, 2020. Oltre all'ormai celebre E. CARRÈRE, *V13*, trad. it. di F. Bergamasco, Milano, 2023⁴, e in sintonia con le nostre riflessioni, cfr. S. LEFRANC - S. WEILL, *Le procès V13 comme expérimentation judiciaire: entre justice pénale et transformative*, in *Les Cahiers de la Justice* 1 (2023), pp. 41-57 e ivi anche *Témoignage de Georges Salines, partie civile au procès "V13"*, pp. 119-124.

²¹⁶ NISSIM, *La bontà insensata*, cit.

²¹⁷ NABOKOV, *Lezioni di letteratura*, cit., p. 510.

²¹⁸ Locuzione coniata da papa Francesco nel 2014 e più volte ripetuta in diversi contesti.

[... in] qualcosa di arrotondato”, sì che la ragazzina si oppone “con tanta severità agli svaghi più naturali” che il padre putativo/oppressore chiama “giochi sessuali”, raccogliendo l’approvazione della preside (“Beh, è un piacere sentire dalle sue labbra questa terminologia evoluta”, dice Mrs. Pratt)²¹⁹.

Al contrario, la Professoressa Nafisi fa dell’attenzione un’etica, occupandosi e preoccupandosi di studentesse e studenti, delle loro “metamorfosi” (sviluppi e regressi) e delle violenze esterne e intrafamiliari a cui sono esposti o di cui sono vittime. Li segue nei “posti assurdi” e negli “angoli bui” da cui le giungono notizie circa le loro sorti spesso tanto infelici e ingiuste²²⁰. Così, non le sfugge la violenza domestica inflitta ad Azin il cui “spirito libero” umiliava il marito che di conseguenza “la picchiava, poi cercava di farsi perdonare giurandole amore eterno”, in un circolo vizioso assai noto e tristemente ‘da manuale’; né la professoressa trascura l’abuso sessuale subito da Nassrin, molestata dallo zio “casto e puro” che le impartisce lezioni di matematica²²¹. Così poi, lungi dall’essere indifferente, l’insegnante condivide il peso immane delle tragedie che il regime impone a quei giovani, a quelle giovani: la tragedia di Sanaz, per esempio, la quale racconta di un arresto con tanto di umiliante visita ginecologica (per accertare le “attività illecite”), processo sommario, detenzione in carcere speciale, fustigazione e sottoscrizione forzata di una confessione per crimini contro la morale²²²; la tragedia della stessa Nassrin già violata in casa ma, come se non bastasse, anche “sbattuta dentro inventandosi un’accusa di immoralità” e tenuta “in carcere un mese” dove era stata “violenta[ta] ripetutamente e aveva assistito, dalla cella, alle esecuzioni delle compagne (“Riuscivamo a capire quante persone erano state uccise

²¹⁹ NABOKOV, *Lolita*, cit. p. 242-248.

²²⁰ NAFISI, *Leggere Lolita a Teheran*, cit., p. 250.

²²¹ *Ibidem*, p. 303, p. 68.

²²² *Ibidem*, pp. 94-96.

contando i colpi singoli che seguivano ogni scarica”)²²³. Fino al tremendo e infausto destino di Razieh, la studentessa appassionata di Henry James, “scura di capelli e di carnagione” e dall’“aria talmente delicata che non si capiva come reggesse tutta quella gravità” anche se “fragile non era” perché “incredibilmente sensibile alla bellezza”: a lei pensa Azar Nafisi, a lei “in prigione; a Razieh di notte davanti al plotone di esecuzione”²²⁴.

Il pensiero corre agli insegnanti di scuola e ai docenti universitari che attraversano esperienze analoghe o che si vedono portare via alunni e alunne, studenti e studentesse da povertà, guerre (compreso l’arruolamento negli eserciti regolari e non), tratta, estremismo violento, sfruttamento, discriminazioni, ecc.

Il pensiero corre anche ai professori e ai compagni di corso (oltre ovviamente ai familiari) di Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’Università di Cambridge rapito, torturato e ucciso al Cairo nel 2016 per infime ragioni di regime connesse proprio ai suoi studi. Corre alla comunità di studio di Patrick Zaki, lo studente universitario egiziano iscritto all’Università di Bologna, vittima, sempre in Egitto, di violazioni dei diritti umani nel contesto di una oscura vicenda politico-giudiziaria durata anni, che pare essersi risolta solo nel luglio 2023 con un (assai discutibile) provvedimento di clemenza (non di assoluzione) da parte del presidente egiziano Al Sisi: un lieto fine che si deve anche all’opera di sensibilizzazione e protezione culturale e diplomatica svolta proprio, e tra altre istituzioni, dall’ateneo bolognese, quell’*Alma Mater Studiorum* in cui è nata l’idea stessa di università nel mondo occidentale.

Anche chi scrive, per merito soprattutto degli insegnamenti impartiti, ha conosciuto da vicino storie di violenza tra i propri studenti e studentesse: abusi sessuali in famiglia e fuori; vittimizzazione per essere fratelli o sorelle, figli e figlie di persone uccise dalla criminalità comune e

²²³ *Ibidem*, p. 242.

²²⁴ *Ibidem*, p. 252.

organizzata, dagli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro e circolazione stradale o dal disastro ambientale dell'amianto; violenze in contesti di guerra, migrazione e terrorismo internazionale; vittimizzazione secondaria o emarginazione derivanti dall'essere familiari di persone detenute o dall'essere – o essere stati – sottoposti in prima persona a procedimento e misure penali. E altro ancora. Con la cosiddetta 'internazionalizzazione' e grazie ai corsi in lingua inglese, il contatto con studenti e studentesse di ogni parte del mondo conduce con sempre maggiore frequenza ad avvicinare storie di sopravvissuti a gravi violazioni dei diritti umani, conflitti armati, guerre, ma anche a constatare – quotidianamente – gli effetti delle divisioni e dell'odio tra popoli. Nel medesimo corso di studio, e talvolta seduti nella stessa classe, capita di avere studenti russi e ucraini, turchi e armeni, israeliani e arabi, sudafricani Afrikaner e sudafricani di altri gruppi etnici, ecc.

Il male e la violenza non sono lontani dalla città ricca, sicura e privilegiata in cui mi capita di insegnare e nella quale le persone più diverse portano, riflesse nelle loro biografie, le divisioni e le sciagure (globali e locali) del mondo.

Sono profondamente grata all'insegnamento di Giustizia riparativa / *Restorative justice* che (mi) offre la possibilità di analizzare e discutere con gli studenti e le studentesse di gravi ingiustizie e conflitti sanguinosi a partire però da concetti, teorie e pratiche di *speranza* ed esempi *concreti* di convivenza possibile nonostante atrocità e violenze, “senza semplificare e senza mettere niente tra parentesi”²²⁵.

Del resto, non vedo altri luoghi più adatti di scuole e università in cui tentare di oltrepassare, nelle fatiche di ogni giorno, le divisioni e polarizzazioni suscitate da guerre, ideologie e odio, per aprire spazi di

²²⁵ L'espressione è di Agnese Moro ed è riferita al cammino riparativo che l'ha portata a incontrare diversi ex appartenenti alle Brigate Rosse fra cui alcuni dei principali responsabili del sequestro e dell'omicidio del padre Aldo: la si legge in BERTAGNA - CERETTI - MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro*, cit., p. 161.

dialogo nel rispetto reciproco e nell'uguaglianza delle diversità. Luoghi dove essere *inclinati* reciprocamente verso l'ascolto (e, perché no, la cura) e venire nutriti dalla "pari dignità" di ogni persona (art. 3 Cost.) per ospitare l'esercizio del pensiero e di quella decisiva e non farisaica facoltà di giudizio esemplare, così lontana dal "furor di popolo" e dalla violenza del "senso comune". Luoghi dove vivere "side by side", a maggior ragione quando ciò non è scontato, e dove accogliere la "storia dell'altro", dell'altro difficile, secondo il titolo di una bella iniziativa voluta dal professore israeliano Dan Bar-On e dall'insegnante palestinese Sami Adwan²²⁶ per gli alunni della "terra di due popoli"²²⁷.

Se si vogliono prendere sul serio la "pari dignità", l'uguaglianza e la pace, ogni sede deputata all'istruzione, all'educazione, alla ricerca scientifica e alla cultura deve diventare "cittadella di pace" al modo in cui lo è, per davvero e da decenni, il borgo di Rondine-Cittadella della Pace in provincia di Arezzo ²²⁸: dal 1998, nello Studentato Internazionale-World House dell'Associazione Rondine vengono accolti *insieme*, per un biennio di vita e studio, "giovani provenienti da Paesi in cui imperversano guerre, attuali o trascorse, o conflitti degenerati nelle diverse forme di violenza, che

²²⁶ S. ADWAN - D. BAR-ON - E. NAVEH - PEACE RESEARCH INSTITUTE IN THE MIDDLE EAST (eds.), *Side by Side: Parallel Histories of Israel-Palestine*, New York, 2012; in ed. it. a cura di B. Bertocin e A. Salah come PEACE RESEARCH INSTITUTE IN THE MIDDLE EAST, *La storia dell'altro. Israeliani e palestinesi*, Forlì, 2003. Sull'iniziativa cfr. S. ADWAN - D. BAR-ON, *Shared History Project: A PRIME Example of Peace-Building Under Fire*, in *Journal of Politics, Culture, and Society* 17 (2004), 3, pp. 513-521; S. ADWAN, D. BAR-TAL - B.E. WEXLER, *Portrayal of the Other in Palestinian and Israeli Schoolbooks: A Comparative Study*, in *Political Psychology* 37 (2016), 2, pp. 201-217.

²²⁷ L'altro difficile sembra invece venire oggi cancellato e negato, nel nome del nazionalismo, della guerra e dell'aggressione, nei materiali scolastici in Russa e Ucraina: cfr. F. MANNOCCHI, *Ricominciare dai banchi di scuola*, in *Discussioni. Pensare la pace: arduo ma possibile*, in *Vita e Pensiero* 6 (2022), pp. 18-21; in particolare, i media internazionali si sono soffermati sull'uscita di testi scolastici russi i quali propongono una narrativa giustificazionista e patriottica dell'invasione dell'Ucraina. Niente di nuovo sotto il sole, si potrebbe amaramente aggiungere.

²²⁸ Informazioni su storia, progetti, attività e pubblicazioni al sito rondine.org (ultimo accesso 10.09.2023). Cfr. N. GALANTINO - G. REMONDI, *La strana coppia relazione e conflitto. Sulla rotta del Metodo Rondine*, Bologna, 2022 e ivi anche la postfazione *Strana coppia... ma non troppo* di Franco VACCARI, fondatore e presidente di Rondine; F. VACCARI, *L'unica strada è guardarsi in faccia*, in *Vita e Pensiero* 6 (2022), pp. 21-23.

accettano di convivere con il proprio nemico, di sperimentare un dialogo quotidiano divenendo nei fatti, giorno dopo giorno, messaggeri di pace”. E in vero, dopo il biennio, come le rondini, gli studenti della Cittadella sono chiamati a tornare nei rispettivi Paesi per “promuovere azioni e progetti di sviluppo nei propri Paesi ed essere leader in contesti caratterizzati da rapide trasformazioni, elevata complessità e alta conflittualità”²²⁹.

Accanto al contributo scientifico degli atenei di mezzo mondo in tema di *peace studies*, vi è una serie di lodevoli iniziative quali RUNIPace, la *Rete di Università italiane per la Pace* promossa dalla Conferenza dei Rettori²³⁰, o SACRU *Strategic Alliance of Catholic Research Universities*, senza contare il crescente sviluppo di *restorative universities*, atenei che adottano pratiche riparative di risoluzione dei conflitti all’interno della comunità universitaria. Sono ancora gocce in un mare: la domanda di autenticità, di senso e di vita dei giovani chiede maggiore impegno e determinazione ed esige, anche da insegnanti e professori, di non essere complici dell’ipocrisia, del politicamente corretto, della *cancel culture* e del furore ideologico.

Ecco: *Lolita* e *Leggere Lolita a Teheran*, i due libri che ispirano le nostre riflessioni, ci conducono tortuosamente, da luoghi diversi ed epoche differenti (ambedue lontane di decenni, eppure mai così attuali), al cospetto, in fin dei conti, dell’essere umano che chiede che nessuno gli sequestri, confischi e sottragga la vita e il futuro, e anzi che ognuno e tutti esercitino “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”, il diritto-dovere di contribuire al “progresso materiale o spirituale della società”, come recita una stupenda disposizione della Costituzione italiana (art. 4).

²²⁹ *Sub* Studentato internazionale – World House: rondine.org (ultimo accesso 10.09.2023).

²³⁰ www.runipace.org (ultimo accesso 10.09.2023).

E da qui, da questa possibilità di compimento umano, che è un diritto e un dovere, altri cammini tortuosi, nelle irte salite della coerenza, iniziano di nuovo a dipanarsi.

Ma questa è, appunto, un'altra storia.

Abstract: Inspired by the “Justice and Literature” studies of the “Federico Stella” Graduate School of Criminal Justice at Università Cattolica del Sacro Cuore, the essay revolves around the legally relevant and topical issues raised by two very different but closely related works: Vladimir Nabokov's *Lolita* (1955) and Azar Nafisi's *Reading Lolita in Tehran* (2003). *Lolita* tells the story of a middle-aged man's disturbing and perverse relationship with a 12-year-old girl, while *Reading Lolita in Tehran* is an autobiographical text about a secret literature seminar in which the author, then a university professor in Tehran, and a small group of female students read *Lolita* and other novels of American and European literature during the Khomeinist regime of the Islamic Republic of Iran. The article thus runs along two tracks: interpersonal violence in intimate and private relationships (*Lolita*), violence perpetrated by authorities and tyranny (*Reading Lolita in Tehran*). Against the background of these themes, some reflections on violence against women and girls in the context of intimate relationships, international crimes and armed conflicts are brought to the fore, and then some constructive insights are proposed on forms of justice capable of strengthening the personal resources of resistance and resilience of victims, as well as on the positive role that women can play, as recognised by the United Nations with a rich series of Security Council resolutions, in the context of diplomatic actions, peace negotiations and the reconstruction of social bonds in the aftermath of collective violence and mass atrocities.

Key Words: violence against women and girls – dictatorship – justice - women & peacebuilding – justice and literature – law & literature – Vladimir Nabokov – Azar Nafisi.